

LXXIX^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 1936 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI
e poi del Vice Presidente FERRARI

INDICE

Congedi	Pag. 2572
Convocazione a domicilio	2609
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia » (1426). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2577
« Ampliamento della circoscrizione del Comune di Villarosa in Provincia di Enna » (1458). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2581
« Ricostituzione di sette comuni in provincia di Campobasso » (1459). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2581
« Distacco della frazione Statale dal comune di Maissana in provincia di La Spezia e sua aggregazione al comune di Ne in provincia di Genova » (1460). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2582
« Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Esge » (1481). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2582
« Disciplina dei procedimenti relativi ai reati colposi di perdita e danneggiamento di aeromobili militari » (1482). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2582
« Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933 » (1484). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2583
« Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale » (1485). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2583
« Istituzione di nuovi Uffici giudiziari in Rodi » (1486). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2583
« Istituzione di una Cassa ufficiali della Regia aeronautica » (1487). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2585
« Approvazione del Protocollo per riconoscere alla Corte Permanente di Giustizia In-	

ternazionale la competenza di interpretare le Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato, firmato all'Aja dall'Italia e da altri Stati, e portante la data del 27 marzo 1931 » (1488). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2586
« Norme relative all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego o di lavoro » (1489). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2595
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana » (1284). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2596
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie » (1304). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2599
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia » (1372). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2600
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Atene il 30 giugno 1936-XIV, tra l'Italia e la Grecia, per l'istituzione di linee aeree (1382). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2600
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica » (1402). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2600
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo » (1403). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2600
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbliga-	

toria di assegni familiari ai prestatori d'opera qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro » (1404). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2601

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche » (1410). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2601

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia » (1417). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2601

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio « ad valorem » istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi » (1450). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2602

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1832, recante modificazioni al Regio decreto-legge 23 luglio 1926-IV, n. 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia » (1461). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2602

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 1963, concernente l'uso obbligatorio, da parte di alcuni Enti pubblici, di tessuti tipici occorrenti agli Istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati » (1462). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2604

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette » (1463). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2604

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni » (1465). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2604

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali » (1466). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2605

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turi-

stiche » (1467). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2605

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria » (1468). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2605

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione di una sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia » (1479). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2606

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana » (1497). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2606

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia » (1498). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2606

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI » (1500). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2606

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume » (1501). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2607

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana » (1503) 2607

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi » (1504) 2607

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolzze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV » (1505) 2607

(Discussione):

« Esposizione universale ed internazionale da indirsi in Roma nell'anno 1941-XX » (1483). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 2572

GALLENZA 2572

GUGLIELMI 2574

ORLANDO 2575

COBOLLI GIGLI, ministro dei lavori pubblici 2576

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, concernente l'estensione al comune di Venezia delle disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, recante provvedimenti

a favore del comune di San Remo » (1270). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2588
GIORDANO	2589
CRISPOLTI	2589
RICCI	2590
CURATULO	2590, 2595
VOLPI	2591
CONTI SINIBALDI	2591
FELICI	2592, 2595
GIANNINI	2593
BERIO	2594
GUIDI BUFFARINI, sottosegretario di Stato per l'interno	2594
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'esten- sione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura » (1300). — (Approvato dalla Camera dei Depu- tati)	2596
GATTI SALVATORE	2598
LANTINI, ministro delle Corporazioni	2599
Per una dichiarazione di voto:	
SECHI	2571
PRESIDENTE	2571
THAON DI REVEL, ministro delle finanze	2571
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2587, 2603, 2608

La seduta è aperta alle ore 15.

BONARDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sul processo verbale il senatore Sechi.

SECHI. Veramente ho domandato di parlare per una dichiarazione di voto sui disegni di legge di cui è imminente la votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. In sostanza questi disegni di legge costituiscono il prezzo economico della conquista dell'Impero . . .

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Affatto.

SECHI. . . . Il prezzo del sangue, più gravoso, perchè ha determinato lutti di madri e di spose, il popolo Italiano lo ha pagato con entusiasmo silenzioso e per questo ancora più apprezzabile; pagherà dunque volentieri questo prezzo economico certamente meno gravoso. Tanto più volentieri lo pagherà perchè l'uno e l'altro risultano, a conti fatti, di gran lunga inferiori a quello che le più rosee previsioni potevano far ritenere.

Diamone ancora una volta grazie al genio di Mussolini, alla capacità dei Condottieri, al valore dei Combattenti; ma soprattutto diamone grazie al popolo Italiano, perchè i grandi atti della storia

li fa il popolo con la compattezza, con la fede, con la disciplina. Tanto più volentieri sosterrà il popolo Italiano il gravame di questo prezzo economico, perchè di esso e dell'altro di sangue magnifici frutti sono già venuti con l'aumento immenso di prestigio conseguito dalla Nazione: il quale prestigio significa assai di frequente anche vantaggio economico sotto infinite forme, che non si può conteggiare in lire e denari, ma non per questo vale meno. A questo vantaggio immenso di prestigio, già acquisito con la conquista e con la salda volontà dimostrata di difenderla ad ogni costo contro chiunque, altri vantaggi, forse non immediati ma certo a scadenza non lunga, se ne aggiungeranno. Un grande apporto recherà l'Impero alla nostra economia sotto svariatissime forme a tutti note, sulle quali sarebbe fuor di luogo io, incompetente, mi dilungassi, soprattutto in questo momento.

Qualche dubbio ha sollevato anche in questa Aula il disegno di legge inerente al prestito sui beni immobiliari. L'onorevole Ministro delle finanze ha dato affidamenti che a me sembrano soddisfacenti; vorrei peraltro insistere sulla necessità di provvedere ai piccoli proprietari, a quelli che non hanno dimestichezza con le Banche, a quelli che eventualmente non avessero pronto proprio il giorno della scadenza il denaro liquido per pagare la rata. Non dubito che a questo il Governo provvederà adeguatamente con le facoltà che la legge gli accorda, adeguandone — direi quasi giorno per giorno — l'applicazione alle circostanze ed alle necessità del momento.

Questo premesso; dichiaro che voterò questi disegni di legge con lo stesso entusiasmo col quale ho votato quello per la proclamazione dell'Impero. (Applausi).

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per deferenza al Senato ed al senatore Sechi non ho interrotto la sua dichiarazione di voto, benchè essa tenda in qualche modo a riaprire una discussione che deve ritenersi già chiusa. Comunque, giacchè ha chiesto la parola l'onorevole Ministro delle finanze, non ho difficoltà ad accordargliela.

THAON DI REVEL, ministro delle finanze. Siccome il senatore Sechi ha messo in relazione il complesso dei tre provvedimenti con le spese affrontate per l'Africa Orientale, affinchè non sussista un simile equivoco sento il bisogno di precisare che l'operazione dell'allineamento della lira è completamente indipendente dall'onere assunto dall'Italia per fondare l'Impero. Tale allineamento, invece, va posto in relazione ad operazioni monetarie similari che si sono fatte all'estero; è certo che, se anche non avessimo fatto la guerra d'Africa, avremmo dovuto ugualmente effettuare questa operazione d'allineamento. (Applausi).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il verbale s'intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Carletti per giorni 1; Cian per giorni 1; Giuria per giorni 1; Giuriati per giorni 1; Guidi per giorni 1; Marcello per giorni 1; Morpurgo per giorni 1; Romei Longhena per giorni 1; Rota Francesco per giorni 1; Sandrini per giorni 1; Sitta per giorni 1; Strampelli per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione dei tre disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Credo che il Senato non avrà difficoltà ad accettare la proposta di rinviare questa votazione a un po' più tardi, quando cioè avrà da votare un altro gruppo di disegni di legge.

Se non vi sono osservazioni, così resta inteso.

Discussione del disegno di legge: « Esposizione universale ed internazionale da indirsi, in Roma, nell'anno 1941-XX » (N. 1483). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esposizione universale ed internazionale da indirsi, in Roma, nell'anno 1941-XX ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario, legge lo stampato n. 1483.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GALLENGA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLENGA. Onorevoli colleghi, parliamo dunque dell'esposizione del 1941, parliamone brevemente e con sobrietà. Questa materia si presterebbe alle grandi frasi ed è appunto per questo che io mi studierò di evitarle.

Basta pensare che l'esposizione universale di Roma è stata indetta per l'anno 1941, cioè nel compimento del ventennio del Regime fascista, per apprezzare l'immenso significato che questo avvenimento è destinato ad avere per gli italiani e per gli stranieri. Come dice molto sinteticamente, ma opportunamente, il testo della legge, saranno chiamate a Roma le genti di tutto il mondo per una grande rassegna nel campo spirituale e materiale.

L'Italia fascista sarà senza dubbio perfettamente preparata a questo confronto; essa sta istituendo, dal 1922, una serie di confronti fra sè stessa e gli altri Stati del mondo e, a giudicare dallo spirito, spesso di ammirazione, ma forse più spesso di invidia, degli altri Stati, ci è dato di concluderne che il primato italiano è assicurato fin da oggi.

Lasciamo le considerazioni di carattere generale anche per cercare di procedere più speditamente.

Mi consenta il Senato di soffermarmi su qualche questione, di carattere concreto, che può non esser inutile accennare in questa sede, e fin da ora.

Del piano finanziario non è ancora il caso di parlare. Si capisce perfettamente che in una fase assolutamente preliminare, il piano finanziario non possa essere ancora studiato. Quindi il progetto di legge si limita a contemplare un'assegnazione relativamente modesta, la quale ha evidentemente solo lo scopo di avviare il lavoro di organizzazione. Del problema finanziario, grave problema indubbiamente, penso che si parlerà in altro tempo o in altra sede. Quindi su di esso non mi soffermo più a lungo. Rilevo invece che una delle non lievi difficoltà riservate al Commissario generale dell'Esposizione, ma di cui indubbiamente egli si sarà preoccupato con i suoi collaboratori, deriva dalla brevità del tempo concesso per la preparazione di una esposizione mondiale.

Le altre esposizioni che si sono tenute nel mondo, sono state preparate in periodi di tempo assai più lunghi di quello che non siano i quattro anni che ci separano dal 1941. Ma poichè un'altra buona tendenza dello spirito dell'Italia nuova è, oltre quella di far bene, anche quella di far presto, senza dubbio si troveranno energie per correre ai ripari, anche se il tempo sembri, a prima vista, ristretto.

Questa brevità del tempo ha indubbiamente maggior peso se, come si è detto, una parte notevole delle costruzioni per la esposizione dovrà avere carattere permanente. È giustissimo che esse abbiano a Roma un carattere di questa natura.

Sarebbe inconcepibile a Roma una esposizione fatta con edifici di cartapesta. Quindi bisognerà pensare molto rapidamente, non solo a definire la topografia dell'esposizione, che non mi risulta sia stata ancora perfezionata, ma soprattutto ad iniziare i lavori di sistemazione di quelli che dovranno essere gli edifici destinati a servire, in un primo tempo, all'esposizione, ed in un secondo tempo agli altri scopi a cui si penserà poi di destinarli.

Certo, la scelta del luogo non avrebbe potuto essere più felice. A parte l'aspetto così pittoresco di una delle zone prossime alla città di Roma, che ha formato sempre il pellegrinaggio un po' romantico, se vogliamo, di tutti gli innamorati delle cose belle, anche per le ragioni che dirò subito, è di grande conforto che la scelta, voluta personalmente dal Capo del Governo, sia caduta sopra un luogo che, se non prossimo al mare, è almeno in direzione del mare; così indubbiamente l'espansione della città, che avverrà intorno all'esposizione, significherà un altro passo innanzi per l'auspicata congiunzione della città di Roma col mare.

Mi sia anche consentito di manifestare qualche

lieve preoccupazione, che è condivisa da tutti quelli che hanno a cuore l'estetica dell'Urbe. Appunto perchè l'esposizione deve sorgere in uno dei luoghi più ameni, più belli, potrei dire più poetici del territorio suburbano, bisognerà procedere con estremo riguardo e con grande prudenza anche nella scelta dei tipi architettonici ai quali l'esposizione si dovrà ispirare. Io mi guardo bene dall'entrare in questo momento in un argomento che potrebbe dar luogo a gravi discussioni; di questo indubbiamente si preoccuperanno gli egregi uomini cui spetterà la responsabilità della direzione dell'esposizione. Io desidero solo che sia affermato questo voto generico dal Senato. Quello che merita di essere tenuto presente, si è che la preparazione e costruzione dell'esposizione, intese nel loro significato vero e proprio, sembrano temi così vasti da richiedere l'immediato inizio dei lavori.

Non meno gravi ed urgenti appaiono tutti quei problemi i quali senza appartenere in modo diretto alla esposizione, devono essere risolti in forza dell'esposizione stessa. Intendo dire di una serie di problemi urbanistici i quali sorgeranno appunto con l'esposizione e che riguardano tutta una attrezzatura turistica e dei servizi pubblici che devono essere approntati, in vista del numero indubbiamente ingente di visitatori che verranno a Roma in quella occasione. Intanto gli accessi; io non so ancora, e credo che nessuno dei miei Colleghi lo sappia, quale sarà esattamente il piano della viabilità che dovrà condurre alla esposizione, perchè non mi risulta che sia stato ancora pubblicato. Mi auguro, e ho ragione di pensare, che molto opportunamente si studieranno accessi nuovi dalla città ai luoghi in cui dovrà sorgere l'esposizione. Chè se si dovesse fare affidamento su quella che è oggi la strada di grande comunicazione tra il centro di Roma e la zona di S. Paolo e le Tre Fontane, ci troveremmo di fronte ad un grave ostacolo, tanto per la natura stessa della strada, che è appena sufficiente ormai per il traffico normale, quanto perchè alla Via Ostiense, come è tracciata oggi, è assai limitato l'accesso da alcune strutture di carattere artistico, le mura, la piramide di Caio Cestio e il Cimitero degli inglesi; tutti monumenti che sarebbe impossibile toccare. Quindi, ripeto, la soluzione si troverà in altro modo; e se si troverà in altro modo, io penso che anche per questo il piano di accesso dovrà essere rapidamente definito, perchè si tratterà di creare nuove strade, e strade di considerevole importanza, per le quali sarà necessario parecchio tempo.

Accennavo poi ad altri problemi urbanistici e non li elenco nemmeno, per non abusare della pazienza dei Colleghi; ma su di un punto devo dire una parola, anche perchè esso rientra un po' nell'attività di cui maggiormente mi occupo, e cioè il movimento turistico e l'attrezzatura alberghiera della città di Roma.

Roma si trova, per un grande avvenimento, per un avvenimento di questa natura, in condizioni

speciali, non fortunate. Roma è una grande città che all'intorno ha luoghi poco abitati e in ogni modo scarsissimi di attrezzatura alberghiera. Milano, per esempio, dispone di un'attrezzatura alberghiera che si presta per ricevere una grande massa di gente, come abbiamo potuto notare in occasione di esposizioni od altro, perchè Milano può contare su molte città vicine; invece uscendo dalle porte di Roma per trovare un'attrezzatura alberghiera notevole bisogna percorrere molti e molti chilometri.

L'attrezzatura alberghiera di Roma, come è oggi, è perfetta per i bisogni normali della vita romana. Ho avuto sott'occhio (non so se faccio bene a dirlo e se ciò può arrecare danno alla propaganda turistica) le statistiche del movimento degli stranieri che, rispetto al movimento dei viaggiatori italiani, non arrivano, qui presso a poco al 10 per cento in questi ultimi mesi. Ciò significa che il movimento dei viaggiatori italiani di per sé utilizza tutta l'attrezzatura alberghiera di Roma, attrezzatura che risponde alle necessità del movimento considerevole dei viaggiatori d'ogni parte d'Italia che convengono a Roma, perchè si tratta della Capitale. Però se, come è da auspicarsi e come dovrà essere, per l'esposizione dovremo cercare di richiamare a Roma grandi masse di visitatori, allora bisognerà pensare a risolvere questo problema.

Pensarci come? Non si potrà certamente, per un avvenimento di questa importanza, predisporre per gli ospiti un'attrezzatura alberghiera del tipo di certi alberghi dell'Anno Santo! Bisognerà che ci sia un'attrezzatura conveniente, ma non potendosi pensare ad un'attrezzatura speciale per la sola esposizione, attrezzatura che rimarrebbe in seguito inutilizzata, occorrerà invece promuovere una serie di costruzioni che si adattino per uso alberghiero per il periodo dell'esposizione e che quando questa sarà finita possano avere un altro adattamento. È un grosso problema, ma poichè noi abbiamo la fortuna di avere il Ministero per la Stampa e la Propaganda indubbiamente esso saprà affrontarlo.

Un'altra mia raccomandazione si riferisce alla importanza che avrà l'esposizione universale, come è stato detto, per la maggiore utilizzazione del Lido di Roma. L'esposizione sorgerà, è vero, lontano assai dal mare ed è opportuno che questo avvenga. Si era pensato in un primo tempo a collocare l'esposizione nella valle del Tevere, ma questo avrebbe rappresentato una serie di pericoli (alluvioni ed altri inconvenienti del genere) perciò è stato molto opportuno scegliere un luogo più protetto. Si è detto che l'esposizione servirà indirettamente ad accrescere il valore del Lido. Questo indubbiamente avverrà ed io penso che una parte notevole dei richiami ed accessori di una grande esposizione, come gare, prove sportive, divertimenti e svaghi di ogni genere, potrà trovare egregiamente la propria sistemazione al Lido. Però la questione relativa alla trasforma-

zione del Lido ne porta un'altra con sè, cioè quella relativa al mare di Roma. Questo problema non può essere risolto senza parlare anche del fiume. Da anni si discute in ogni senso della utilizzazione del Tevere, sia come fiume navigabile, sia come via di acqua che conduca ad un porto prossimo a Roma, senza però che questo problema così interessante sia stato risolto. Io esprimo un voto fervidissimo che sarà condiviso certo dai Colleghi, e cioè che tra la serie dei problemi che avranno l'opportunità di trovare la loro soluzione, nell'occasione dell'esposizione universale, trovi posto anche il problema del Tevere. E ciò non solo per considerazioni di carattere generale, ma anche perchè la possibilità di offrire una congiunzione fluviale di Roma col suo mare in occasione dell'esposizione, rappresenterà un grande ornamento e un magnifico abbellimento di tutto quello che deve fare da cornice all'esposizione stessa. Il problema del mare di Roma, come tutti gli altri problemi che hanno ottenuto in questi ultimi anni la loro migliore soluzione, fu affrontato e risolto con la sua abituale energia e col suo felice intuito, dal Duce che volle assicurare per Roma l'utilizzazione del suo Lido. Basta vedere in che modo il Lido di Roma sia frequentato ed apprezzato dalla popolazione, tanto più dopo la magnifica aggiunta di Castel Fusano, per capire quanta gratitudine debbano tutti i romani al Capo del Governo per questa provvidenza. Ma in questo caso io penso che si debba fare un altro passo a favore del Lido di Roma; occorre che esso sia ampliato, sistemato, completato definitivamente e vorrei dire, se non mi rincrescesse di sollevare, per la seconda volta un problema di estetica, che fosse sistemato in un modo migliore di quello seguito fino adesso. Io credo poi che non si possa rinunciare ormai al suo completamento fino a Fregene.

La marina di Fregene (mi appello a tutti coloro che l'hanno visitata), è indubbiamente una delle più belle spiagge del mondo. Come tante cose predilette dalla natura, è stata maltrattata dagli uomini. Vi è stata una lunga e dolorosa odissea di vicende che è bello tacere, che ha reso fino ad oggi insoluto questo problema. Ma io credo che questo penoso capitolo sia ormai completamente chiuso. Per fortuna di Roma e dell'Italia, Fregene è in mano del nostro grande Istituto di emissione, ed io penso che non sarà ormai difficile alla Banca d'Italia, d'accordo col Governatorato di Roma, trovare il modo migliore per consentire che nel sero della capitale risplenda anche questa gemma così bella.

Se si arriverà in occasione dell'ampliamento del Lido di Roma nel 1941 (e meglio ancora se ciò avverrà prima) alla congiunzione dell'autostrada Roma-Ostia con Fregene passando per Fiumicino e lungo il mare, avremo una visione panoramica meravigliosa del mare di Roma che si stenderà da Castel Fusano a Fregene compresa, e costituirà indubbiamente uno dei luoghi che più

interesseranno coloro che verranno a Roma per l'esposizione; mentre sarà un luogo di grande ricreazione e di grande beneficio sociale ed igienico per i romani ad esposizione finita. Tanto più se si tien conto che, per una iniziativa dovuta al Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, che sono lieto di vedere qui presente, si avrà fra breve, lungo il corso del Tevere, il più grande idroscalo che l'Europa possa vantare.

Cosicché tutto il quadro della sistemazione turistica, sportiva ecc., sarà tra pochi anni un fatto compiuto e veramente da ammirare.

Ho finito. Mi rendo conto che si potrà vedere, in quel che ho così fuggacemente cercato di dire, una contraddizione, in quanto ho accennato alla brevità del periodo utile pure elencando una serie di provvedimenti che mi pare convenga in esso affrontare. Ma io di questa contraddizione apparente non mi preoccupo, come penso non se ne preoccupi il Senato; chè se l'Italia ha potuto formare un grande Impero in pochi mesi, saprà organizzare una grande esposizione in quattro anni. (*Applausi*).

GUGLIELMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUGLIELMI. Onorevoli colleghi, l'iniziativa del Duce di indire in Roma nel 1941 una esposizione universale internazionale, costituisce un avvenimento di eccezionale importanza, del quale l'Italia e gli Italiani devono essere profondamente riconoscenti al grande artefice della potenza nazionale.

Alla distanza di 30 anni dall'esposizione del 1911, l'Italia svelerà il suo nuovo volto, che il sacrificio, la dura volontà e l'opera di un genio, hanno riportato alle altezze auguste delle aquile imperiali.

Con il decreto in corso di approvazione il Duce ha dato all'esposizione il suo atto di vita, mentre, con la recente decisione circa il luogo dove essa sorgerà, egli ha segnato sin d'ora quel successo che sarà apportatore per il Popolo Italiano di incommensurabili benefici, di rinnovate amicizie, di nuove e non meno importanti simpatie.

L'esposizione universale di Roma non sarà fine a sè stessa, presentando al mondo incredulo la potenza creativa, il genio politico, la concezione sociale, la capacità e la fede del lavoro di una Italia rinnovatamente imperiale, ma saprà attestare al mondo inquieto come, protetta dalla sua forza, forte del suo diritto millenario di civiltà, l'Italia persegue opere di pace, di redenzione umana, di incessante progresso, in una visione superiore di accordo fra gli uomini, conforme allo stesso spirito che ha originato il trionfo di Cesare Augusto.

Sul Tevere, culla di Roma e della civiltà del mondo, si daranno convegno in una luce radiosa di convinzione e di certezza, tutte le razze, tutte le civiltà per esprimere l'ansia dei popoli verso l'elevazione, verso un domani migliore, verso una comprensione di più alti ideali. Le Esposizioni non sono soltanto un atto politico; una affer-

mazione esteriore, un complesso organizzativo e turistico: esse hanno sempre connesso con se stesse un altissimo compito urbanistico ed edilizio di rilevante valore.

L'esposizione del 1941 segna, in tal senso, una direttrice precisa per la Roma Mussoliniana: la direttrice verso il mare.

In tal modo il Mediterraneo, dominato oggi dalla potenza marinara e guerriera della gioventù del Littorio, vedrà quanto prima affacciarsi possente ed invincibile, dominatrice e benefattrice, la capitale dell'Impero fascista feconda di scienze, di arti, di civiltà e di amore. (*Applausi*).

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Onorevoli Senatori, il disegno di legge che siamo chiamati oggi ad approvare assume nel mio spirito un'altissima importanza, una eccezionale importanza, facendo nascere in me la speranza che uno dei grandissimi benefici permanenti che ridonderanno a Roma da questa esposizione, sarà il suo vero e naturale collegamento al mare.

Nel 1907 Roma e Torino si unirono per celebrare nel 1911 la ricorrenza storica del primo cinquantenario di Roma capitale d'Italia. In quest'anno 1936 il Capo del Governo, Benito Mussolini, rianimatore delle assopite virtù di nostra gente e fondatore della nuova grandezza d'Italia, domanda a Roma l'impegno di celebrare nel 1941-XX, con una esposizione universale e mondiale, il compiersi del primo ventennio dell'Era fascista, ricco pur esso di storia gloriosa e nel quale l'Italia ha ripreso le antiche sue tradizioni di Nazione forte in terra e sul mare ed è divenuta potente e rispettata nel mondo.

Per questa seconda prova è dunque concesso a Roma un periodo di preparazione di due anni, più lungo di quello che ebbe nel 1907. Ma quanto più grande è la prova che deve affrontare questa volta! Per solennizzare la prima ricorrenza dell'epoca del Risorgimento nazionale le fu demandata una facile esposizione di arte antica e moderna ed una esposizione etnografica, mentre l'esposizione universale e mondiale fu opportunamente riservata alla industriosa Torino.

La complessa manifestazione, resa assai più ardua dagli straordinari progressi raggiunti in questi ultimi anni dalle scienze e dal lavoro umano e dall'accresciuta influenza politica e morale d'Italia, questa volta il Duce, con intuito sicuro e sicura fiducia, ha affidato a Roma e Roma l'assume con orgoglio e con volontà di rispondere degnamente.

Ma è dovere di ogni italiano recare, come può e come sa, un qualsiasi, anche piccolo contributo alla migliore riuscita del compito assegnato a Roma in rappresentanza della Nazione, ed io, che per molti anni mi sono dedicato allo studio del suo potenziamento marittimo ed economico, mi sento in dovere di esporre succintamente alcune osservazioni e raccomandazioni nell'esaminare il disegno di legge.

Il giorno 16 il Capo del Governo ha voluto compiere una nuova visita generale al territorio che si stende tra Roma e il mare e dopo quest'ultimo sopralluogo ha deciso d'impiantare l'esposizione nella zona delle Tre Fontane, anzichè distribuire le varie sezioni in separate località sul piano e sui colli presso Roma, al mare e ai Castelli Albani, come dalle primitive notizie sembrava s'intendesse fare. Ottima è la scelta del vasto pianoro compreso tra la via del Mare e la via Laurentina e che sovrasta il luogo ove san Paolo finì con la vita le sue giuste battaglie. Sui circa 240 ettari di superficie si svilupperà razionalmente la costruzione degli accentrati impianti e degli edifici; più semplici saranno i servizi generali e più facile le vie di comunicazione; meno difficoltoso per i visitatori il passare da uno all'altro dei molteplici reparti della esposizione.

Ignoro se proprio tutte le varie sezioni della mostra universale dovranno essere accentrate nella zona delle Tre Fontane. Se così non fosse definitivamente stabilito e se si ammettesse una qualche distribuzione di speciali sezioni in località meglio adatte, mi permetterei di domandare il dislocamento al Lido di Roma, nei paraggi del Canale di Fusano, della mostra delle industrie navali e meccaniche, di quelle della pesca e dello sport nautico, da noi ancora deficiente.

Quel canale, che sarà reso navigabile col munirne di appropriati moli la bocca d'entrata e col sostituire un ponte girevole a quello in muratura del Lungomare Duilio, diverrà ottima zona di esposizione per natanti leggeri e renderà assai più facile e meno costoso il trasporto dei pesanti prodotti di queste speciali industrie, eseguito per via di mare anzichè per ferrovia.

Sarà inoltre messa più sollecitamente in valore tutta la fronte marina dell'estensione di undici chilometri tra la foce del Tevere e Torre Piastra, ed il Lido di Roma e la venerabile foresta laurentina costituiranno la meravigliosa cornice marina dell'esposizione universale ed internazionale.

Se questa mia domanda avrà la fortuna di essere accolta, si renderà maggiormente necessario di eseguire la penetrazione, da anni reclamata dagli abitanti di Roma, della ferrovia per il mare fin presso Piazza Venezia, in conformità della concessione accordata al Comune dalla legge 27 aprile 1916, n. 550, e dare così alla ferrovia la massima efficienza e al pubblico la massima comodità, riducendo il viaggio ai 20 minuti stabiliti nel disciplinare della concessione.

Sempre per quanto si riferisce alla ferrovia ed in attesa che spunti all'orizzonte il giorno radioso del ritorno di Roma alle sue tradizioni marinare, mi permetto di domandare al Commissario generale dell'Ente Autonomo, onorevole Cini (« the right man in the right place »), di far studiare la costruzione di un pontile per imbarco e sbarco di merci e passeggeri in adatta posizione del litorale ostiense-laurentino, allacciato questo pontile alla ferrovia Roma-mare. Ad esso attrac-

cheranno piroscafi di alto mare; molti viaggiatori non solo italiani, ma anche, e forse più, stranieri vi transiteranno; merci e materiali per l'esposizione vi saranno sbarcati. Non si dubiti dell'efficienza di quest'opera propiziatrice, pur che si pensi che per simili pontili della Versilia i rilevamenti statistici degli uffici di capitaneria danno in media circa 250 giorni lavorativi all'anno.

Giacchè per incidente ho parlato della linea Roma-mare, permettete, onorevoli Senatori, che io tragga un voto dall'osservazione che tale linea non ha di fatto collegato Roma al mare, ma sin'ora l'ha collegata soltanto al litorale.

È noto l'esempio di tante e tante città in condizioni geografiche, rispetto al mare, assai meno fortunate di Roma, e che ad esso sono state collegate a mezzo di canali navigabili: Amsterdam, Gand, Bruxelles, Bruges, Manchester, la nostra Ravenna ed altre.

Rammemoro che nel 1912 il Ministro della marina, durante la discussione di un progetto di legge sui servizi marittimi sovvenzionati, ebbe a riconoscere che l'asse delle comunicazioni fra la Metropoli e le sue Colonie (allora l'Eritrea e la Libia) passava per Roma. Ma più fresco ed esultante è il mio ricordo dell'affermazione del Duce « che Roma fu potente anche sul mare e che questa « potenza fu il risultato di lunghi sacrifici, di una « incrollabile tenacia, di una tetragona volontà. « Queste virtù valevano ieri, varranno domani e « sempre ». Questo egli affermò prima assai della fondazione dell'Impero di Etiopia.

E allora mi domando: perchè questa capitale di un grande Regno e di un vasto Impero, che vede diuturnamente passarle dinanzi navi nazionali e straniere dirette a porti mediterranei e a quelli di oltre Suez, deve ancora rimanere esclusa dalle vie marittime mondiali e veder giungere a lei o partirne soltanto i piccoli natanti della brevissima navigazione fluviale? Perchè questa Roma eterna deve ancora rimpiangere i suoi antichi e fiorenti porti ostiensi, mentre la capitale dell'Impero d'Occidente, Ravenna, pur essa a breve distanza dal mare, non rimpiange più l'antico suo porto di Classe?

Di fronte a queste domande mi chiudo nella sicura fede dell'immane avvenire affidato alle tre virtù capitali citate dal Duce e che sono proprie del regime fascista.

Con fede incrollabile nel superbo destino d'Italia, nel rapido assurgere del conquistato Impero, prevedo il giorno, da tanti anni auspicato, in cui la tetragona volontà del Capo del Governo condurrà Roma a riprendere il dominio sul *Mare Nostrum*, origine di sua potenza mondiale, e rinnovare le antiche sue tradizioni di antesignana di civiltà e di giustizia. (*Applausi*).

COBOLLI GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COBOLLI GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*.
Onorevoli senatori. Nella discussione tenutasi

testè al Senato sul disegno di legge dell'esposizione mondiale del 1941 è apparsa la preoccupazione di alcuni oratori sulle condizioni della zona tra Roma ed il mare, sia in funzione della viabilità ordinaria, che di quella fluviale. Posso assicurare il Senato, che, anche recentemente, S. E. il Capo del Governo ha dato disposizioni al mio Ministero ed a quello dell'aeronautica perchè, d'intesa con il Ministero delle finanze, prendessero accordi per risolvere il problema del fiume Tevere, sia in rapporto al deflusso e alla navigabilità che in rapporto all'impianto dell'idroaerostato che dovrà sorgere nelle vicinanze della località la Magliana. L'esecuzione sarà coordinata a quello che è il piano generale di regolamentazione del fiume Tevere che sta a cuore al Governo, essendo un problema la cui realizzazione è in rapporto non solo alle condizioni idrauliche del Tevere, a monte, ma anche all'espansione del suo corso a valle.

Queste espansioni hanno creato fin nei pressi dell'autostrada Roma-Ostia, sollevamenti di livello delle acque pericolosi per la stessa viabilità stradale e l'inconveniente richiede lavori di arginatura e richiederà la creazione di alcuni drizzagni per accelerare il deflusso delle acque.

Comunque assicuro il Senato che la sistemazione della zona tra Roma ed il mare è un problema che sta a cuore del Governo e che verrà certamente risolto a seconda delle esigenze prima dell'inaugurazione dell'esposizione del 1941. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È indetta in Roma, per l'anno 1941-XX, una Esposizione universale ed internazionale che accoglierà quanto nel campo spirituale e materiale è stato compiuto dalle varie Nazioni.
(Approvato).

Art. 2.

La rappresentanza ufficiale, l'indirizzo generale, ed il coordinamento delle varie attività dell'Esposizione sono devoluti ad un Commissario generale alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Il Commissario generale sarà coadiuvato da due Commissari aggiunti.
(Approvato).

Art. 3.

Il Commissario generale ed i Commissari aggiunti saranno nominati con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.
(Approvato).

Art. 4.

All'Esposizione non sono applicabili le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio

1934-XII, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni.

(Approvato).

Art. 5.

Le invenzioni industriali, i modelli e i disegni di fabbrica relativi agli oggetti che figureranno nell'Esposizione, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

(Approvato).

Art. 6.

Per provvedere all'organizzazione ed al funzionamento dell'Esposizione, è costituito un Ente autonomo con sede in Roma, avente personalità giuridica propria denominato « Esposizione Universale di Roma ».

L'Ente è posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

(Approvato).

Art. 7.

L'Ente provvede ai suoi fini:

- a) con i contributi dello Stato;
- b) con i proventi di qualunque natura dipendenti dalla gestione dell'Esposizione;
- c) con le oblazioni, le donazioni, le eredità ed i lasciti che fossero per pervenirgli.

(Approvato).

Art. 8.

L'Ente ha gestione propria.

I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dal Capo del Governo, sentito il Ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 9.

L'Ente autonomo è retto ed amministrato da un presidente.

Il Commissario generale dell'Esposizione è il Presidente dell'Ente ed i Commissari aggiunti ne sono i vice-presidenti e vi eserciteranno le funzioni che potranno essere loro affidate dal Presidente.

(Approvato).

Art. 10.

L'Ente è ammesso a fruire delle facilitazioni fiscali, doganali, ferroviarie, marittime e postali, previste dalle disposizioni vigenti sulle esposizioni.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri interessati, saranno stabilite le ulteriori concessioni che potessero rendersi necessarie.

(Approvato).

Art. 11.

Con decreti del Capo del Governo, su proposta del Commissario generale dell'Esposizione, potranno essere nominati gli organi di consultazione che si manifesteranno necessari ai fini dell'organizzazione e del funzionamento dell'Ente.

(Approvato).

Art. 12.

Sul bilancio del Ministero delle finanze dell'esercizio 1936-XIV-1937-XV, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è istituito il capitolo n. 317-ter con la denominazione « Contributo dello Stato all'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma », con lo stanziamento di lire 10 milioni.

Con successivi provvedimenti saranno iscritte in bilancio, in relazione alle effettive necessità, le ulteriori somme occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente.

(Approvato).

Art. 13.

Espletati i compiti per i quali viene costituito, l'Ente, con decreto del Capo del Governo, sarà posto in liquidazione.

L'attivo finale della gestione sarà devoluto allo Stato.

(Approvato).

Art. 14.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente nonchè le altre eventualmente necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia » (N. 1426). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 1426.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo dei traduttori presso il Ministero di grazia e giustizia (Gruppo A), comprende quattro posti, distribuiti nei gradi gerarchici della carriera, in conformità della tabella A allegata alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il posto di traduttore aggiunto di seconda classe (grado 10°) è conferito mediante concorso per esame e per titoli. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni nonchè forniti:

1° del diploma di laurea in giurisprudenza o in lettere o in scienze giuridiche e politico sociali, conseguita in una Regia Università o in un Istituto di studi superiori del Regno, o di diploma rilasciato dall'Istituto Orientale di Napoli al compimento di un corso quadriennale;

2° di titoli o documenti atti a dimostrare la conoscenza della lingua inglese o tedesca, quali che siano le altre lingue formanti oggetto del concorso.

Essi debbono, alla data del bando di concorso, avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30, salvi i benefici concessi dalle disposizioni in vigore per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valore e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e per coloro che risultino iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, i quali, però, devono essere egualmente forniti dei titoli e documenti di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Le domande di ammissione debbono essere trasmesse per il tramite della Procura Generale del distretto di Corte di Appello in cui gli aspiranti abbiano il loro domicilio o la loro abituale residenza, ed accompagnate dalle opportune informazioni. Per gli impiegati dello Stato le domande sono trasmesse per il tramite dell'Amministrazione alle cui dipendenze gli aspiranti si trovino a prestar servizio.

(Approvato).

Art. 3.

La promozione al posto di traduttore aggiunto di prima classe (grado 9°) è conferita al traduttore aggiunto di seconda classe dopo cinque anni di effettivo servizio, su parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione.

Il servizio eventualmente prestato in precedenza in altro gruppo o ruolo, con lo stesso grado o con grado superiore, è computato, agli effetti

dell'anzianità richiesta nel comma precedente, nel modo stabilito dall'articolo 9, capoverso, del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

(Approvato).

Art. 4.

Il posto di traduttore di seconda classe (grado 8°) è conferito mediante concorso per esame e per titoli, al quale potrà partecipare, dopo almeno tre anni di grado, il traduttore aggiunto di prima classe, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Al concorso sono ammessi anche gli impiegati di altri ruoli di gruppo A, forniti dei titoli previsti nei numeri 1 e 2 del precedente articolo 2, che ne facciano domanda, e che, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9°, 10° e 11°, da valutarsi a norma delle disposizioni vigenti.

Le domande debbono pervenire al Ministero di grazia e giustizia nel termine che sarà fissato nel decreto medesimo e debbono essere accompagnate dalla copia del foglio matricolare e da un rapporto informativo del Capo dell'ufficio a cui l'impiegato è addetto.

(Approvato).

Art. 5.

Il posto di traduttore di 1^a classe (grado 7°) è conferito in via di promozione al traduttore di seconda classe, su parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione, dopo almeno quattro anni di effettivo servizio nel grado 8°.

Ove il Consiglio d'Amministrazione esprimesse avviso contrario alla promozione, non potrà essere provocato un nuovo parere sulla promovibilità, se non trascorsi due anni dalla data della precedente deliberazione.

(Approvato).

Art. 6.

Il posto di traduttore capo è conferito al traduttore di prima classe, che abbia compiuto nel grado 7° almeno otto anni di effettivo servizio, previo parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedere al conferimento di detto posto in via di promozione, esso sarà coperto, con le norme di che all'articolo 8, capoverso, a seguito di concorso per esame e per titoli, al quale potranno partecipare gli impiegati di altri ruoli di gruppo A, in possesso dei titoli di cui all'articolo 2 che alla data del decreto che indice l'esame abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nel grado 7°.

(Approvato).

Art. 7.

I concorsi preveduti nei precedenti articoli sono banditi con decreto ministeriale che dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia.

Il decreto che indice il concorso stabilisce anche il termine per la presentazione delle domande e dei documenti. Tale termine non può essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro riconosce il possesso o meno dei requisiti per l'ammissione al concorso e delibera, con provvedimento insindacabile, sull'ammissione degli aspiranti.

(Approvato).

Art. 8.

I concorsi sopraindicati hanno per oggetto due o più lingue straniere, oltre quelle di che al n. 2 dell'articolo 2, scelte a preferenza fra le seguenti: spagnuola, portoghese, rumena, inglese, tedesca, olandese, svedese, russa, bulgara, polacca, ceca, serbo-croata, slovena, ungherese, greca moderna, albanese, araba, turca, amarica.

Trattandosi di concorso al posto di traduttore capo deve sempre essere richiesta la conoscenza di almeno cinque lingue, tra le quali obbligatoriamente la francese, l'inglese e la tedesca.

Il decreto ministeriale che bandisce il concorso stabilirà le lingue che ne dovranno formare oggetto ed il programma di esame, insieme con tutte le altre modalità occorrenti.

(Approvato).

Art. 9.

I titoli consistono in attestati o in pubblicazioni d'indole accademica o didattica sulle lingue o letterature straniere, delle quali il candidato abbia dimostrato la conoscenza.

L'esame è scritto ed orale.

L'esame scritto consiste nella versione in inglese, o in tedesco, a scelta del candidato, senza l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario scritto in lingua italiana, e nella versione in italiano, con l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario per ciascuna delle lingue che sono oggetto del concorso. L'esame orale verte su tutte le lingue che formano oggetto del concorso, nonchè su nozioni di diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo). I candidati devono inoltre dar prova di possedere cognizioni di statistica e di diritto corporativo; senza che, tuttavia, tali materie costituiscano separate prove di esame.

(Approvato).

Art. 10.

La Commissione esaminatrice è composta di un magistrato di grado non inferiore al 4º, che la

presiede, di un altro magistrato di grado 5º o 6º, di due professori di lingue e letterature straniere, di cui uno almeno insegnante in Istituti Universitari, e del traduttore capo.

L'ufficio del segretario è esercitato da un magistrato addetto al Ministero, di grado non inferiore al 9º, coadiuvato da un traduttore.

In mancanza del traduttore capo, sarà chiamato a far parte della Commissione un professore di lingue straniere, ordinario nelle scuole medie del Regno.

(Approvato).

Art. 11.

Nel giorno fissato per l'esame scritto, la Commissione formula tre distinti temi, i quali sono dal segretario chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente eguali.

Il presidente fa procedere all'appello dei concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala senza rompere i sigilli, sottoscrive il tema col segretario e lo detta o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente al momento in cui comincia la dettatura del tema è escluso di diritto dal concorso.

Nel termine di 8 ore dalla dettatura del tema devono essere presentati tutti i lavori.

Durante il tempo assegnato per la prova, devono sempre trovarsi nella sala almeno due membri della Commissione esaminatrice, oltre il segretario.

Esaurita la prova scritta, la Commissione è convocata nel termine di 5 giorni per iniziare l'esame dei lavori.

Quando la Commissione abbia fondate ragioni per ritenere che qualche scritto sia stato, in tutto o in parte, copiato, annulla l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto. Deve pure essere annullato l'esame del candidato che comunque, si sia fatto riconoscere.

(Approvato).

Art. 12.

Ciascun commissario dispone di 10 punti, per i titoli, di 10 per la prova scritta e di 10 per la prova orale.

Nell'esame di concorso ai posti di traduttore capo e di traduttore di seconda classe, sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sette decimi in media nella valutazione dei titoli e non meno di otto decimi in media nella prova scritta. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione media di almeno otto decimi.

Non sono ammesse frazioni di voto.

Nell'esame di concorso al posto di traduttore aggiunto di seconda classe sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in media non meno di sette decimi nella valutazione dei titoli e non meno di sette decimi nella prova scritta. Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato in media nel complesso della prova scritta ed

orale non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi nella prova orale.

Nelle votazioni si avrà speciale riguardo alla conoscenza della terminologia giuridica dimostrata dal candidato.

Il voto complessivo per ciascun candidato risulterà dalla somma delle medie dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta ed in quella orale.

A tale voto complessivo la Commissione potrà aggiungere un massimo di dieci punti, per ogni lingua che il concorrente avrà dimostrato di conoscere, oltre quelle la cui conoscenza è richiesta come condizione d'ammissione al concorso.

(Approvato).

Art. 13.

I concorrenti giudicati idonei sono classificati per ordine di punti: per il rimanente, in quanto siano applicabili, si osserveranno le norme contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Nella formazione della graduatoria si osserveranno, inoltre, le disposizioni del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Sono salvi i diritti sanciti dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi per la Causa nazionale e degli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

(Approvato).

Art. 14.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sugli eventuali reclami relativi alla graduatoria

medesima, che debbono essere presentati nel termine perentorio di giorni quindici dalla sua pubblicazione, decide, in via definitiva, il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunciare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine prescritto, saranno conferiti ai candidati del medesimo concorso dichiarati idonei con maggiore numero di voti, dopo i vincitori.

(Approvato).

Art. 15.

Nella prima attuazione della presente legge il posto di traduttore capo (grado 6°) può essere conferito, in via di promozione ed a seguito di parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, al traduttore di prima classe che abbia compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 8° e 7°

(Approvato).

Art. 16.

Per le traduzioni degli atti dello Stato Civile richieste al Ministero dai Comuni, quando non sia possibile provvedervi a norma dell'articolo 31 del Regio decreto 22 giugno 1905, n. 278, è dovuta per ogni atto una tassa di lire 20 o di lire 8 in conformità della tabella B, alligata alla presente legge.

La riscossione delle predette tasse ha luogo a mezzo di marche amministrative apposte a cura dell'Ufficio sulla traduzione eseguita ed annullate col timbro dell'Ufficio medesimo.

(Approvato).

TABELLA A

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRADUZIONI PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GRUPPO A).

Grado	6° - Traduttore capo	N.	1
»	7° - Traduttore di 1ª classe	»	1
»	8° - Traduttore di 2ª classe	»	1
»	9° - Traduttore aggiunto di 1ª classe	»	1
»	10° - Traduttore aggiunto di 2ª classe	»	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Guardasigilli
SOLMI.

Il Ministro per le finanze
THAON DI REVEL.

TABELLA B

**TARIFFA PER LE TRADUZIONI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
RICHIESTE DAI COMUNI**

Per ciascun atto da tradurre, se l'interessato è abbiente, la tassa è di	L. 20
Per ciascun atto da tradurre, se l'interessato è povero, o se la spesa debba essere sostenuta dal comune, la tassa è di	8

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Guardasigilli
SOLMI.

Il Ministro per le finanze
THAON DI REVEL.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ampliamento della circoscrizione del Comune di Villarosa in Provincia di Enna » (N. 1458). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ampliamento della circoscrizione del Comune di Villarosa in Provincia di Enna ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario, legge lo stampato n. 1458.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono aggregati al comune di Villarosa le parti di territorio dei comuni di Enna e di Calascibetta, comprese fra il confine meridionale della frazione Villa Priolo del comune di Villarosa, i confini orientali delle provincie di Palermo e di Caltanissetta, il margine meridionale della linea ferroviaria Palermo-Catania ed il fiume Morello.

(Approvato).

Art. 2.

Le variazioni di circoscrizione territoriale, disposte con l'articolo precedente, non daranno luogo a ripartizione di attività e passività patrimoniali fra i Comuni interessati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione di sette comuni in provincia di Campobasso » (N. 1459). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ricostituzione di sette Comuni in Provincia di Campobasso ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario, legge lo stampato n. 1459.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono ricostituiti in provincia di Campobasso, nei limiti delle circoscrizioni preesistenti, i seguenti Comuni:

Macchia d'Isernia, Miranda, Pesche e Petto-ranello del Molise, aggregati con Regio decreto 21 giugno 1928-VI, n. 1599, al Comune di Isernia;

Conca Casale, Pozzilli e Sesto Campano, aggregati con Regio decreto 26 agosto 1927-V, n. 1749, al Comune di Venafro.

(Approvato).

Art. 2.

Il Prefetto di Campobasso, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni ricostituiti con la presente legge e quelli cui erano precedentemente aggregati.

(Approvato).

Art. 3.

Gli organici del personale dei Comuni ricostituiti saranno stabiliti, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, dal Prefetto.

A coprire i posti di organico sarà, per quanto possibile, assunto per chiamata personale in servizio presso i Comuni di Isernia e di Venafro. In caso di contestazioni deciderà il Prefetto, contro il cui provvedimento è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Distacco della frazione Statale dal comune di Maissana in provincia di La Spezia e sua aggregazione al comune di Ne in provincia di Genova » (Numero 1460). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Distacco della frazione Statale dal Comune di Maissana in Provincia di La Spezia e sua aggregazione al Comune di Ne in Provincia di Genova ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo stampato n. 1460.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione Statale, appartenente al Comune di Maissana in Provincia di La Spezia, è aggregata al Comune di Ne in Provincia di Genova.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, sarà provveduto, in dipendenza della variazione territoriale disposta con l'articolo precedente, alla determinazione del nuovo confine fra le provincie di Genova e di La Spezia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Egeo » (N. 1481). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Acquisto della

piena cittadinanza italiana da parte dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Egeo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo stampato n. 1481.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'ammissione dei cittadini delle isole italiane dell'Egeo — previo parere conforme del Governatore — al servizio di carabiniere aggiunto presso i reparti carabinieri Reali dell'Egeo importa l'arruolamento nel Regio esercito e conseguentemente dà luogo all'acquisto della piena cittadinanza italiana, ai sensi del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1379.

(Approvato).

Art. 2.

I cittadini delle isole italiane dell'Egeo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già iniziato, senza il preventivo parere del Governatore, il servizio di carabinieri aggiunti, beneficeranno della disposizione di cui al precedente articolo dalla data del parere favorevole che, a loro richiesta, potrà essere emesso dal Governatore medesimo per l'ammissione al detto beneficio.

La disposizione di cui al comma precedente può essere applicata a loro richiesta anche ai cittadini delle isole italiane dell'Egeo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ultimato il loro servizio di carabinieri aggiunti e siano stati congedati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Disciplina dei procedimenti relativi ai reati colposi di perdita e danneggiamento di aeromobili militari** » (N. 1482). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei procedimenti relativi ai reati colposi di perdita e danneggiamento di aeromobili militari ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

L'azione penale per i provvedimenti relativi ai reati colposi di perdita o di danneggiamento di

aeromobili appartenenti all'Amministrazione militare, è promossa su richiesta del Ministro per l'aeronautica, osservate le disposizioni dell'articolo 5 del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933 » (N. 1484). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario, legge lo stampato n. 1484.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione relativa allo Statuto Internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933.
(Approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 16 gennaio 1936 con le riserve fatte all'atto dell'adesione dell'Italia alla Convenzione di cui all'articolo precedente.
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale » (N. 1485). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario, legge lo stampato n. 1485.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini previsti dall'articolo 18 della Convenzione anzidetta.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di nuovi Uffici giudiziari in Rodi » (N. 1486). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di nuovi Uffici giudiziari in Rodi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario, legge lo stampato n. 1486.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Sezione speciale di Corte d'appello con sede in Rodi, istituita con la legge 2 giugno 1927, n. 847, è presieduta dal Presidente del Tribunale d'appello di Rodi, ed è composta del Presidente e di cinque magistrati, scelti fra quelli che prestano servizio negli uffici giudiziari delle Isole Italiane dell'Egeo e designati, anno per anno, con decreto del Governatore.

La Sezione speciale di Corte d'appello giudica invariabilmente col numero di tre votanti, sia nelle cause civili, che in quelle penali.

(Approvato).

Art. 2.

Presso la Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi è istituita una Sezione istruttoria alla quale è deferita la competenza assegnata alla

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 1936

Sezione istruttoria presso la Corte di appello di Ancona dalla vigente legge consolare e dall'articolo 3, capoverso, della legge 2 giugno 1927, n. 847.

La Sezione istruttoria giudica invariabilmente col numero di tre votanti. Essa è composta di tre magistrati ed è presieduta dal più anziano di essi, che abbia grado non inferiore a quello di giudice.

I magistrati componenti la Sezione istruttoria sono designati, anno per anno, con decreto del Governatore, fra quelli che sono chiamati a comporre la Sezione speciale di Corte d'appello.

(Approvato).

Art. 3.

È istituita una Corte d'Assise con sede in Rodi, alla quale è deferita la competenza assegnata alla Corte d'assise di Ancona dall'articolo 114 della vigente legge consolare e dall'articolo 3, capoverso, della legge 2 giugno 1927, n. 847.

La Corte d'Assise indicata nel precedente comma è composta:

a) del Presidente della Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi, che la presiede;

b) di un magistrato di grado non inferiore a giudice, designato, anno per anno, con decreto del Governatore, fra quelli che compongono la Sezione speciale di Corte d'appello, con esclusione dei componenti la Sezione istruttoria;

c) di cinque assessori.

Magistrati ed assessori costituiscono un unico collegio.

(Approvato).

Art. 4.

Il numero degli assessori per la Corte d'Assise in Rodi è stabilito con decreto del Governatore.

Presso i Comuni di Rodi e di Coò è tenuto l'elenco dei cittadini, residenti nella circoscrizione dei Tribunali di Rodi e di Coò, che hanno i requisiti per essere nominati assessori.

Gli assessori sono nominati con decreto Governatoriale, su proposta del Direttore dei servizi giudiziari del Possedimento.

(Approvato).

Art. 5.

Per la nomina degli assessori, la scelta degli assessori per il giudizio e l'esercizio delle relative funzioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 del decreto 31 ottobre 1931, n. 196 del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, concernente l'Ordinamento giudiziario del Possedimento.

(Approvato).

Art. 6.

Le funzioni di cancelliere della Corte d'assise sono esercitate dal cancelliere della Sezione spe-

ciale di Corte d'appello o da altro funzionario di cancelleria, in servizio negli uffici giudiziari del Possedimento, designato dal Presidente.

(Approvato).

Art. 7.

Presso la Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi è istituito un ufficio del pubblico ministero, al quale è preposto il magistrato investito delle funzioni di Procuratore del Re presso i Tribunali di Rodi.

Le funzioni di pubblico ministero presso la Corte di assise sono esercitate dal rappresentante il pubblico ministero presso la Sezione speciale di Corte d'appello.

Il servizio di segreteria presso l'ufficio del rappresentante il pubblico ministero è disimpegnato dal funzionario di segreteria addetto all'ufficio del procuratore del Re presso i Tribunali di Rodi.

(Approvato).

Art. 8.

Nei procedimenti davanti la Sezione istruttoria presso la Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi e davanti la Corte d'assise istituita con l'articolo 3 della presente legge, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme di procedura contenute nella legge consolare e quelle vigenti in Italia.

(Approvato).

Art. 9.

La Corte di cassazione, quando annulla con rinvio una sentenza della Corte d'assise, istituita con l'articolo 3 della presente legge, rimette il giudizio ad altra Corte di assise del Regno.

(Approvato).

Art. 10.

Nei giudizi davanti la Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi il termine per comparire, previsto dall'articolo 150 del Codice di procedura civile, può essere congruamente ridotto, tenuto conto delle distanze, su domanda dell'appellante o dell'appellato e con decreto del Presidente.

(Approvato).

Art. 11.

Il termine di un anno stabilito dall'articolo 106, primo capoverso, della vigente legge consolare, è ridotto a due mesi per gli appelli interposti avverso le sentenze civili e commerciali dei tribunali consolari aventi sede in Egitto.

(Approvato).

Art. 12.

La presente legge avrà attuazione dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dalla data di attuazione della presente legge, tutti gli atti, le istruzioni ed i giudizi che si sarebbero dovuti iniziare davanti agli uffici competenti secondo le disposizioni attualmente in vigore, si dovranno iniziare davanti la Sezione istruttoria e la Corte d'assise, istituite con gli articoli 2 e 3 della presente legge.

La trattazione degli affari in corso alla data di attuazione della presente legge sarà proseguita davanti la Sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Ancona e la Corte d'assise di Ancona.

(Approvato).

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha la facoltà di emanare, per Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, le norme necessarie per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento della medesima con le altre norme vigenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una Cassa ufficiali della Regia aeronautica » (N. 1487). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una Cassa Ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 1487.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1936-XIV, è istituita presso il Ministero dell'aeronautica una « Cassa ufficiali della Regia aeronautica » alla quale è affidato il compito di corrispondere una indennità supplementare agli ufficiali della Regia aeronautica, oltre quella che è corrisposta loro dall'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.

Alla Cassa ufficiali è conferita personalità giuridica. Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'aeronautica.

Agli effetti tributari si applicano alla Cassa ufficiali le stesse disposizioni vigenti per l'Opera di previdenza.

(Approvato).

Art. 2.

La Cassa ufficiali è amministrata da un Consiglio composto di quattro membri nominati dal Ministro dell'aeronautica e di uno nominato dal Ministro delle finanze.

Il controllo sulle operazioni della Cassa ufficiali e sui bilanci è affidato ad un Comitato di tre sindaci, nominati due dal Ministro dell'aeronautica ed uno dal Ministro delle finanze.

I membri del Consiglio ed i sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il servizio di Cassa è affidato alla Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Ufficio Cassa).

Tutte le prestazioni per la Cassa ufficiali sono gratuite.

(Approvato).

Art. 3.

Sono iscritti d'ufficio alla Cassa ufficiali gli ufficiali della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo, durante il tempo in cui permangono in tale posizione.

È fatta eccezione per coloro che entro sei mesi dall'istituzione raggiungono i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali della Regia aeronautica iscritti alla Cassa ufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'uno per cento sullo stipendio lordo di diritto.

Agli ufficiali con stipendio ridotto la ritenuta è operata sullo stipendio lordo ridotto cui hanno diritto.

L'importo delle ritenute è corrisposto alla Cassa ufficiali dal Ministero dell'aeronautica, con le modalità che saranno stabilite in sede di emanazione dal decreto Reale di cui al successivo articolo 11.

(Approvato).

Art. 5.

I proventi delle ritenute di cui al precedente articolo 4 ed ogni altra attività della Cassa ufficiali sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle indennità, impiegati subito in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministero dell'aeronautica su proposta del Consiglio di amministrazione.

Possono altresì essere impiegati in prestiti, da concedere agli ufficiali della Regia aeronautica iscritti alla Cassa ufficiali, nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministro dell'aeronautica su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali.

(Approvato).

Art. 6.

L'indennità supplementare è dovuta agli ufficiali della Regia aeronautica, iscritti da almeno sei anni alla Cassa ufficiali, che cessano dal servizio permanente con diritto a pensione vitalizia.

Essa è reversibile alla vedova e alla prole, nei casi previsti per l'analoga indennità che corrisponde l'Opera di previdenza e secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'aeronautica, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali.

L'indennità supplementare è pagata agli ufficiali iscritti all'atto del collocamento a riposo dalla posizione in servizio ausiliario, oppure all'atto del collocamento a riposo da qualsiasi altra posizione purchè con diritto a pensione vitalizia; alla vedova o alla prole è pagata all'atto della morte dell'ufficiale.

(Approvato).

Art. 7.

L'ammontare dell'indennità supplementare è stabilito provvisoriamente in misura eguale a quella dell'indennità corrisposta dall'Opera di previdenza, ma può essere variata in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci annuali e dagli oneri prevedibili per il futuro.

Le variazioni saranno determinate, su proposta del Consiglio di amministrazione, dal Ministero dell'aeronautica.

(Approvato).

Art. 8.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, l'indennità supplementare è calcolata sull'ultimo stipendio lordo, ridotto di diritto, percepito in tale posizione.

È però consentito, a coloro che all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo si trovino già iscritti alla Cassa ufficiali di continuare il versamento della ritenuta sull'ultimo stipendio goduto in servizio permanente effettivo, per liquidare la indennità supplementare su quest'ultimo stipendio.

Il tempo di iscrizione trascorso nelle posizioni di servizio permanente che hanno condotto a riduzione di contributo per effetto di riduzione di stipendio, ad eccezione di quello trascorso in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, che è computato secondo le disposizioni contenute nei precedenti capoversi, è valutato anche ai fini del diritto all'indennità di cui all'articolo precedente in misura corrispondente all'aliquota dello stipendio ridotto effettivamente percepito: quello trascorso nelle stesse posizioni, compresa l'aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo e la posizione ausiliaria speciale, anteriormente alla iscrizione non è valutato.

Non è del pari computato il tempo trascorso nelle posizioni e nelle condizioni che importano sospensione dall'intero stipendio.

(Approvato).

Art. 9.

Gli ufficiali iscritti alla « Cassa ufficiali » che verranno collocati in ausiliaria o in congedo provvisorio prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto all'indennità supplementare, possono a domanda rimanere iscritti sino al raggiungimento di detto limite, ma non oltre la data di collocamento a riposo, continuando il versamento di una ritenuta corrispondente all'uno per cento dell'ultimo stipendio lordo di diritto percepito in servizio permanente effettivo.

(Approvato).

Art. 10.

Gli ufficiali che verranno collocati a riposo con diritto a pensione vitalizia, prima del raggiungimento dei sei anni di iscrizione avranno diritto a tanti sestimi dell'indennità quanti sono gli anni di iscrizione, calcolando per anno intero le frazioni superiori a sei mesi.

(Approvato).

Art. 11.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme e condizioni che siano ritenute necessarie per la applicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo per riconoscere alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale la competenza di interpretare le Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato, firmato all'Aja dall'Italia e da altri Stati, e portante la data del 27 marzo 1931 » (N. 1488). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo per riconoscere alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale la competenza di interpretare le Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato, firmato all'Aja dall'Italia e da altri Stati, e portante la data del 27 marzo 1931 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 1488.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno al Protocollo per riconoscere alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale la competenza di interpretare le Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato, Protocollo firmato all'Aja dall'Italia e da altri Stati, e che porta la data del 27 marzo 1931.

(Approvato).

Art. 2.

Il Protocollo di cui all'articolo precedente entrerà in vigore alle condizioni e nei termini in esso stabiliti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei tre disegni di legge discussi nella seduta di ieri, e degli altri testè rinviati allo scrutinio segreto. Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Aldi Mai, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boccardo, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Canevari, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cavallero, Centurione Scotto, Cicconetti, Cini, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Corbino, Cozza, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Ducci, Dudan.

Facchinetti, Faelli, Faina, Felici, Ferrari, Florina, Foschini, Frascchetti.

Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gior-

dano, Giuliano, Giusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Gualtieri, Guglielmi.

Josa.

Leicht, Levi, Lissia.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marescalchi, Marozzi, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Mormino, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Orlando, Ovio.

Peglion, Perris, Petrone, Pitacco, Prampolini, Pujia.

Raineri, Rava, Ricci, Romano Santi, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Salvi, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirianin, Soler.

Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei.

Vicini Marco Arturo, Volpi di Misurata.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira (1469):

Senatori votanti	130
Favorevoli	127
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali (1470):

Senatori votanti	130
Favorevoli	123
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo (1471):

Senatori votanti	130
Favorevoli	123
Contrari	7

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 1936

Esposizione universale ed internazionale da indirsi, in Roma, nell'anno 1941-XX (1483):

Senatori votanti	130
Favorevoli	123
Contrari	7

Il Senato approva.

Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia (1426):

Senatori votanti	130
Favorevoli	127
Contrari	3

Il Senato approva.

Ampliamento della circoscrizione del Comune di Villarosa in Provincia di Enna (1458):

Senatori votanti	130
Favorevoli	128
Contrari	2

Il Senato approva.

Ricostituzione di sette comuni in provincia di Campobasso (1459):

Senatori votanti	130
Favorevoli	128
Contrari	2

Il Senato approva.

Distacco della frazione Statale dal comune di Maissana in provincia di La Spezia e sua aggregazione al comune di Ne in provincia di Genova (1460):

Senatori votanti	130
Favorevoli	126
Contrari	4

Il Senato approva.

Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei carabinieri aggiunti delle isole italiane dell'Egeo (1481):

Senatori votanti	130
Favorevoli	128
Contrari	2

Il Senato approva.

Disciplina dei procedimenti relativi ai reati colposi di perdita e danneggiamento di aeromobili militari (1482):

Senatori votanti	130
Favorevoli	127
Contrari	3

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933 (1484):

Senatori votanti	130
Favorevoli	127
Contrari	3

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale (1485):

Senatori votanti	130
Favorevoli	125
Contrari	5

Il Senato approva.

Istituzione di nuovi Uffici giudiziari in Rodi (1486):

Senatori votanti	130
Favorevoli	125
Contrari	5

Il Senato approva.

Istituzione di una Cassa ufficiali della Regia aeronautica (1487):

Senatori votanti	130
Favorevoli	128
Contrari	2

Il Senato approva.

Approvazione del Protocollo per riconoscere alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale la competenza di interpretare le Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato, firmato all'Aja dall'Italia e da altri Stati, e portante la data del 27 marzo 1931 (1488):

Senatori votanti	130
Favorevoli	128
Contrari	2

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936 - Anno XIV, n. 1404, concernente l'estensione al comune di Venezia delle disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo » (N. 1270). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, concernente l'estensione al Comune di Venezia delle disposizioni del Regio decreto-legge

22 dicembre 1927-VI, n. 2448, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, che estende al comune di Venezia le disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928-VII, n. 3125, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1936-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Le disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928-VII, n. 3125, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo, sono estese al comune di Venezia.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

GIORDANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORDANO. Nella relazione con la quale nel 1924 lasciai la carica di Commissario del Comune

di Venezia, davo le ragioni per le quali in riverenza all'immacolata grandezza di Venezia, ero stato sempre contrario alle proposte di aprire casini di giuoco in Venezia o al suo Lidó.

Oggi convengo che sono superato, vinto, ma non convinto di aver avuto torto, e per queste ragioni dichiaro di dar voto contrario.

CRISPOLTI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPOLTI. Onorevoli Colleghi, nella mia lunga vita di lotte pubbliche, io, in congressi clamorosi ed in vivacissime polemiche, ho sempre combattuto la legalizzazione dei giuochi d'azzardo, e l'ho combattuta perchè sapevo che i giuochi d'azzardo, quando sono legalizzati, producono una corruzione morale, una distruzione di patrimoni, uno strazio di famiglie innocenti, una frequenza di suicidi in misura ben superiore a quelli che si possono attribuire al giuoco del lotto, o alla folla delle bische clandestine, o ai campi di scommesse. Questa convinzione, questo rispetto al mio passato, fanno sì che io sia diventato intransigente anche in confronto dell'onesto e ben intenzionato emendamento presentato dal nostro caro collega Curatulo. Io voterò contro il decreto-legge.

Quando penso che pochi mesi addietro sorse per l'Italia un problema ben altrimenti terribile che quello di sistemare le finanze della città di Venezia, voglio dire il problema della resistenza economica che il popolo italiano doveva opporre a 52 Nazioni coalizzate contro di noi, ricordo che il Duce organizzò questa resistenza, ma lo fece esaltando il lavoro, il risparmio, la vita frugate lo spirito di sacrificio, e tutto ciò, sollevandoci in una atmosfera superiore di austerità e di spiritualità. Che cosa ne avvenne? Che il popolo così temprato vinse, e superbamente, la grande battaglia.

Io sono certo che lo spirito genuino e intimo del Duce conserva la stessa linea, anzi mi sembra di essere più che mai fedele ammiratore di lui, nel sentirmelo arcanamente vicino durante l'atteggiamento che io prendo verso un tentativo, non realistico, ma materialista, che purtroppo è già in corso di attuazione: un tentativo il quale contrasta di fatto, se non di intenzioni, a questa severa educazione fascista data al popolo italiano: un tentativo il quale si svolge con lusinghe e adescamenti agli oziosi, perchè possano di volo e senza fatica abbrancare la fortuna, salvo naturalmente, ed è giusto castigo, a lasciare essi poi le penne di quel temerario volo nelle tasche di speculatori, e sia pure in parte anche nelle Casse di Enti pubblici rispettabilissimi.

Conchiudo dichiarando che è un grande onore per me di trovarmi concorde nella dichiarazione di voto fatta testè dal senatore Giordano, dall'uomo cioè che ha acquistato tanti titoli per rappresentare degnamente qui dentro gli interessi veri, i sentimenti veri, la dignità vera del glorioso popolo di Venezia. (*Vivi applausi*).

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Consentitemi, onorevoli Colleghi, che ricordi brevemente i precedenti dell'attuale questione qui in Senato. Premetto che il decreto-legge in discussione parla di autorizzare il Comune di Venezia, anche in deroga alle vigenti leggi e con efficacia giuridica in confronto dei terzi, ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti all'assestamento del proprio bilancio ed all'esecuzione di opere pubbliche indilazionabili, tra le quali la relazione menziona varie iniziative di carattere culturale.

In pratica esso si concreta, nel momento attuale, nell'autorizzazione ad aprire un casino da giuoco al Lido di Venezia, casino che già è entrato in funzione appena approvato il decreto. Tale istituzione nei mesi invernali verrà trasferita in un grande palazzo sul Canal Grande. Sono notizie che appresi subito dai giornali esteri non appena approvato il decreto, notizie che, come controllai, rispondevano a verità.

In materia di legalizzazione di giuochi d'azzardo tutti i nostri Governi ebbero sempre una condotta oscillante. Durante la guerra e sul finire della guerra, i giuochi d'azzardo pullularono. Era una cosa scandalosa. Il Regime fascista, al suo arrivo al potere, li soppresse.

Poi ebbimo qui in Senato una interrogazione del novembre 1922 del senatore Di Trabia, ed un'altra dello stesso mese del senatore Orlando, alla quale rispose il Sottosegretario di Stato agli interni, onorevole Finzi, informando che il Governo stava studiando la questione, e si riservava di proporre una legge al riguardo. Fu emanato infatti un decreto-legge in data 27 aprile 1924 il quale non fu sottoposto alla ratifica del Parlamento e non entrò in vigore.

La questione rimase in sospenso per qualche tempo finchè il 10 giugno 1926 i senatori Luiggi e Chersi presentarono un loro progetto per il quale si sarebbero autorizzate quattro case da giuoco in tutta Italia, a San Remo, a Campione, a Merano e ad Abbazia.

Il Senato, cosa senza precedenti, rifiutava la presa in considerazione di tale progetto. Due giorni dopo il senatore Soderini presentò una interrogazione, chiedendo quale, dopo tale votazione, sarebbe stata la condotta del Governo. Ed il Ministro dell'interno rispose che, dopo la chiara votazione del Senato, il Governo conosceva l'obbligo suo e non avrebbe permesso l'istituzione di case da giuoco.

Dopo qualche tempo fu aperta la casa da giuoco di San Remo ed allora io rivolsi un'interrogazione al Governo, quando il relativo decreto-legge, che era del 21 dicembre 1927, non era stato ancora messo in discussione. Pendente dunque l'approvazione del decreto-legge, in risposta alla mia interrogazione mi si spiegava essere tale concessione fatta a San Remo una cosa assolutamente eccezionale dipendente da gravissime ragioni di natura politica ed economica. Ebbi promessa da

parte del Governo che non si sarebbero fatte altre eccezioni. « Vi sono sì altre stazioni climatiche che vorrebbero seguire l'esempio di S. Remo, — mi si disse — ma il loro desiderio non sarà soddisfatto ».

In seguito la questione non fu più agitata in questa Aula. Devo aggiungere che il progetto del 1924, poi ritirato, permetteva, sotto determinate riservatissime condizioni, l'apertura di case da giuoco solo in piccoli centri climatici, ed esplicitamente vietava l'apertura di case da giuoco per qualunque ragione nelle grandi città.

Tutti comprendono la differenza enorme che vi è tra la casa da giuoco a San Remo e quella a Venezia.

Vi sono ragioni morali importantissime, così bene svolte dal collega Crispolti, che non possono mettersi sulla bilancia contro molto dubbie ragioni finanziarie. Di fronte ad una ragione morale non ci possono essere patteggiamenti di sorta; queste ragioni hanno una forza vivissima oggi in cui tutta la Nazione sta facendo sforzi per sostenersi nella sua posizione, per combattere e per sviluppare le sue nuove conquiste. Tali sforzi presuppongono la sobrietà e l'austerità di vita.

Io voterò contro il presente disegno di legge. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il senatore Curatulo, il quale ha proposto un emendamento del seguente tenore:

All'articolo unico del Regio decreto-legge è aggiunto il seguente comma:

« Peraltro i relativi provvedimenti dovranno avere applicazione, in ciascun anno, per il periodo 1° aprile-30 settembre, limitatamente alla stagione turistica di Venezia ».

Ha facoltà di parlare.

CURATULO. I provvedimenti emanati dal Ministro dell'interno con la legge 27 dicembre 1928-VII, a beneficio del Comune di S. Remo, provvedimenti ispirati dalla particolare ubicazione di quel luogo, così vicino a Montecarlo e alla Riviera francese, non possono, io penso, essere estesi *sic et simpliciter* alla città di Venezia, per la quale le suddette ragioni non sussistono. Per quella città di Venezia che ha vita di splendore, nelle sue incomparabili tradizioni di divina bellezza. Pur tuttavia possono essere, onorevoli Colleghi, e vi sono, particolari motivi nell'interesse del Comune di questa città, così cara ai nostri cuori, che meritano di essere presi in considerazione.

L'emendamento, che io ho avuto l'onore di presentare al Governo nazionale fascista, si propone di limitare i provvedimenti del presente progetto di legge a quel periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre, intendendo con ciò assicurarne il logico coordinamento per cui tali provvedimenti, che hanno esclusive ragioni e finalità turistiche, non debbono essere estesi al dilà della stagione vera e propria turistica. La quale, per la città di Venezia, coincide col semestre aprile-settembre.

Io mi auguro che il Governo vorrà accogliere questo mio emendamento; ma se, nel suo alto e insindacabile giudizio, esso ritenesse di non poterlo accettare come tale, io lo prego di volerlo accogliere come una raccomandazione, di cui vorrà tener conto nelle sue alte direttive e che spero avrà i suoi effetti trattandosi di un Governo così vigile e previdente per i destini della Patria. (Applausi).

VOLPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI. Camerati, io credo che in Senato nessuno possa dubitare che io ami Venezia; aggiungo che mi annoio mortalmente a giocare e che non ho mai giocato.

Io credo che tutti sappiano quale rispetto io ho per il mio camerata e quasi concittadino Giordano. Noi abbiamo dimenticato già che lui è venuto a Venezia da Torre Pellice e ci ricordiamo soltanto di quello che ha fatto fra noi. Ma non per questo, onorevole Crispolti, lui solo rappresenta la città di Venezia.

Come antico Ministro delle finanze ieri ho sentito dal collega Federico Ricci, di cui apprezzo moltissimo l'ingegno e lo spirito di osservazione, quella che a me è sembrata la storia romanzata delle monete del mondo. Oggi ho sentito la storia romanzata del giuoco a Venezia. La cosa è molto più semplice: Venezia ha molti bisogni; noi suoi figli abbiamo cercato di far fronte a questi bisogni come e nei settori che abbiamo potuto. Voi tutti sapete che a lato della città di Venezia, oramai unita alla terra ferma, vi è una città che il Fascio ha largamente aiutato, che si chiama Porto Marghera, dove non esagero dicendo che trovano mezzi di vita, molte e molte decine di migliaia di veneziani. Ma non per questo il problema di Venezia è risolto. Venezia ha un problema di attrezzatura economica unico al mondo. Nella prima metà del secolo scorso si sono demolite 80 chiese e 300 palazzi. Vogliamo proprio lasciar demolire anche tutto il resto?

La città ha bisogno anche di una funzione turistica insostituibile. Malgrado quanto abbiamo fatto nel campo economico e industriale, questa funzione non può essere assolta se non con mezzi turistici. C'è la concorrenza: la concorrenza degli altri Paesi ci è fatta particolarmente coi divertimenti. Non si poteva prescindere da questa concorrenza, perchè avremmo agito a danno del turismo veneziano. In quanto alla moralità ricordata dal senatore Crispolti, io sono stato Ministro delle finanze e per questo ho difeso il lotto, e non mi sento perciò meno puro, e meno ancora mi scandalizzo come veneziano, quando penso che fino al giorno della caduta della Repubblica di Venezia si è sempre giocato, e quel tale « Ridotto », nel quale tra qualche mese si riprenderà a giocare, è precisamente quello stesso dove convenivano i senatori, i procuratori e tutti i veneziani che pur hanno fatto grande la Repubblica.

Io voto in favore. È una volontà del Governo

fascista: non solo obbedisco, ma approvo. (Applausi).

CONTI SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI SINIBALDI. Desidero dire poche parole sulla questione, che naturalmente è prima di politica e poi di diritto, ma parlerò brevemente per convinzione di studioso piuttosto che per carattere politico della questione. Nella quale questione è molto bene poter partire da sfere elevate; se qualche cosa può turbare è il dubbio che ci sia qualcuno che profitti di questa concessione per fini che non rappresentano interessi pubblici. È da guardarsi perciò che biscazzieri non profittino della situazione, e da far sì che quelle persone che vogliono guadagnare denaro disonestamente non possano profittare della situazione.

Una volta che si resta nel campo della purezza dei rapporti, una volta che si resta tra galantuomini, io non sento nessuna di quelle preoccupazioni che sono state espresse dagli illustri colleghi che mi hanno preceduto. Io credo questa concessione perfettamente consona con la nostra dignità, ed insieme con la morale e con la religione. Non c'è che un sol punto divergente ed è questo che abbiamo un Codice penale il quale agli articoli 718 a 722 proibisce i giuochi d'azzardo, con gli elementi che noi tutti conosciamo. Con la concessione si fa una deroga a questa disposizione, ma pur mi sembra che non sia esatto dire quello che è stato accennato dal collega Giordano che con questa legge si legalizzano i giuochi d'azzardo. Questi giuochi non vengono legalizzati, ma l'eccezione ha ragioni particolari che la giustificano. Confesso che dopo il lavoro quotidiano non mi sento di salire alle superbe altezze del *bridge* e più mi alletta la *roulette*, che poi sia aristocratica o popolare, senza con ciò far nulla di profondamente immorale! La nostra vita è fatta di destino da una parte e di volontà dall'altra, e include così l'aspirare alla fortuna. Nè vi è bisogno di citare illustri poeti che hanno consacrato esser naturale all'uomo il bisogno di cercare la fortuna; e quando noi cerchiamo questa fortuna senza la preoccupazione di recare danno a nessuno, nè in via pubblica nè in via privata, io affermo che siamo nell'onesto, e fatto salvo il caso di una passione morbosa.

Ho assistito quest'anno, in villeggiatura, a una *roulette* in funzione sulla piazza del villaggio, a Roccaraso! La famosa *roulette*, che dà tante preoccupazioni, è dunque in sè considerata innocente poichè è permessa dall'autorità di polizia.

Accanto a questa *roulette* popolare e campagnola possiamo consentire, in via d'eccezione e nei termini che premerà di fissare, la *roulette* che sta nel *Casino*, in queste case di giuoco che hanno preso a prestito un nome italiano dandogli una accentuazione francese.

Mi compiaccio poi molto delle ultime parole pronunciate dal nostro collega senatore Volpi, le

quali convincono doversi aiutare Venezia, e aiutarla pure in questo modo eccezionale. Prima di tutto dobbiamo infatti proporci il quesito: È un bisogno per Venezia? Ora, io credo che realmente ci sia una necessità per Venezia d'esser meglio messa in valore. Essa basta a fare la gloria di un paese. Ma essa ha pure dei bisogni, bisogni turistici, cioè, per chi viene a visitarla. A questo proposito io vorrei che si chiamasse anche quella categoria di italiani che va all'estero a cercare le cose belle mentre in patria ne ha tanta dovizia. Chiamiamo i turisti, nazionali ed esteri, e cerchiamo di contentarli permettendo loro di poter giocare pubblicamente, con tutte le garanzie di regolarità. Ora, per assicurare le comodità e i divertimenti ai turisti, bisogna fare una transazione non grave: i giuochi d'azzardo restano definiti dal Codice penale come reati; ma in determinate condizioni, di fronte ad un interesse pubblico impellente, questa disposizione di carattere generale può tacere. Io mi domando: è dimostrato che Venezia ha bisogno di un aiuto? Mi vogliono suggerire gli egregi colleghi, che hanno combattuto in modo assoluto questa eccezione per il casino da giuoco, dei mezzi migliori che valgano ad ottenere il risultato di bene pel paese che pur si vuole? Io confesso che non ne vedo alcuno. Dobbiamo così riconoscere che, di fronte al bisogno di aiuti di Venezia, sono da adoperare quei mezzi che adoperammo già per San Remo. E se domani occorresse per un'altra delle nostre meravigliose bellezze naturali di dare un simile aiuto, risultando che praticamente non vi fosse altro modo che il fare questa concessione eccezionale, saremmo obbligati a farla nell'interesse del nostro paese, senza scrupoli eccessivi.

Noi facciamo eccezione ad un principio di diritto molto discutibile, poichè è tutt'altro che pacifico che il giuoco di azzardo sia materia di diritto penale.

È ormai certo che per il diritto romano, e soprattutto per il diritto imperiale, si lasciava che si giuocasse liberamente d'azzardo. Le uniche disposizioni del diritto romano che restano sono di puro *jus* civile, trascritte così nel Codice civile presente agli articoli 1802 a 1804.

E, soppressa pure la sanzione giuridica penale, resterebbero sempre per gli onesti la sanzione morale e quella religiosa. Mentre qui facciamo solo una eccezione la quale è giustificata dalla posizione specialissima in cui si trova un determinato luogo da proteggere.

Io ricordo ai Colleghi le disposizioni del decreto per San Remo, che poi è stato integralmente adottato per Venezia. Le disposizioni potrebbero presentare un unico pericolo, e cioè il sorgere di qualche immonda speculazione. Ma questo non succederà mai, perchè è stabilito che il Ministro dell'Interno regolerà la situazione. Quindi la situazione è nelle mani del Duce stesso, quale Ministro dell'Interno, e possiamo stare più che tranquilli che la causa è affidata in buone mani! Siamo certi,

così, che nessuno abuserà di questa concessione. Ed è stabilito il diritto d'intervento punto per punto del Ministro in tutti i provvedimenti. Sicchè abbiamo poi una duplice garanzia, e cioè l'azione del Comune e quella del Ministro dell'Interno, che, fortunatamente, è anche il sommo duce degli italiani d'oggi!

L'onorevole Ricci ha fatto un pò di storia. Io debbo a mia volta ricordare un progetto di legge del 1911, essendo guardasigilli l'onorevole Orlando, con cui si permettevano « locali speciali per esercitarvi anche quei giuochi che l'articolo 484 del Codice penale (del 1889) qualifica d'azzardo ».

I tre punti che tranquillizzano, non dico la mia scienza, che è povera, ma certamente la mia coscienza, sono questi. C'è veramente un bisogno. Si cerca di soddisfare a questo bisogno con mezzi scrupolosamente legali. E l'eccezione non offende veramente la norma giuridica generale.

È così io voto, e vi invito a votare, la conversione in legge del decreto, ma dichiaro e non temo nessuna osservazione in contrario che, se un giorno fosse necessario votare altri provvedimenti di questo genere a favore di qualche altra località d'Italia alla quale non bastassero le sole risorse della bellezza naturale per tirare avanti, io sarei pronto a farlo come lo faccio oggi, augurandomi però che di tali provvedimenti non ci sia mai bisogno. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il senatore Felici che ha presentato un ordine del giorno di cui faccio dare lettura.

BONARDI, *segretario*:

« Il Senato, convinto che il Governo continuerà « a praticare la più rigorosa vigilanza perchè siano « impediti i giuochi di azzardo in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico per i quali regolari concessioni non garantiscano una avveduta disciplina, « passa alla approvazione del disegno di legge ».

PRESIDENTE. Il senatore Felici ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno (Commenti).

FELICI. Il rumore consiglierebbe di tacere, si dice; ma io ho presentato un ordine del giorno che mi pare molto chiaro. Il mio amico Bonardi non l'ha letto troppo chiaramente (*ilarità*), ma ora lo leggerò io.

« Il Senato, convinto che il Governo continuerà « a praticare la più rigorosa vigilanza perchè siano « impediti i giuochi d'azzardo in tutti i luoghi « pubblici o aperti al pubblico per i quali regolari « concessioni non garantiscano una avveduta disciplina, « passa all'approvazione del disegno di legge ».

Io farò tre osservazioni brevissime, sperando nella vostra benevolenza: una di carattere politico, una di carattere giuridico, e una di carattere morale.

Il mio amico Crispolti mi ha messo in un'agitazione formidabile, giacchè a parer suo io sarei diventato antifascista e antimussoliniano, mentre Mussolini parrebbe sedere vicino a lui nella questione che ci interessa. La verità è che il Ministro proponente è proprio Benito Mussolini.

Noi approviamo a tamburo battente duecentocinquanta decreti-legge e ora discutiamo questo perchè, se fosse accolta la tesi negativa, si darebbe una patente di poca moralità al Governo che l'ha proposto. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Il Governo non ha bisogno di una simile difesa.

FELICI. Se il progetto di legge avesse voto contrario, la cosa non sarebbe piacevole per due ragioni: perchè se c'è un Regime e un Governo che ha fatto una guerra spietata a tutte le forme di giuoco d'azzardo questo è il Regime, questo è il Governo fascista.

Il Codice Rocco, all'articolo 718 e seguenti ha congegnato una legislazione contro i giuochi d'azzardo che non ha uguale in tutta Europa e forse in tutto il mondo. Perchè questo giuoco all'articolo 718 non viene vietato, come prima si faceva, in luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico, ma è vietato anche nelle case e circoli privati di qualsiasi specie, perchè nei così detti casini dei poveretti, dove si giuocherà a morra e a zecchinetta, e in quelli dei signori dove si giuoca al baccarat o alla roulette, si è sempre giuocato largamente dappertutto da Adamo ed Eva in giù. (*Si ride*). Sì! perchè c'era il demonio di mezzo.

Ma, onorevoli colleghi, il Regime ha fatto la battaglia più accanita contro quell'altro giuoco spaventoso, che lascia tutti tranquilli, il giuoco di borsa. Quindi è stato un Regime severo e rigido riguardo a questa materia e non può essere ritenuto un Governo che venga quasi a far leggi di agevolazione in materia di giuoco.

Si giuoca purtroppo clandestinamente, negli alberghi, piccoli e grandi, nei bar, dovunque. Ed allora che cosa è avvenuto? Ecco il lato morale: è avvenuto che il legislatore in alcuni punti del paese ha creduto di fare delle concessioni le quali sottopongono a disciplina rigorosa questa materia. Chi è stato a Venezia, e qui vi sono anche dei senatori che vi hanno vissuto, sa che in un primo momento si erano date, ad alcuni del luogo, delle tessere di ammissione per dei circoli, dove si giocava, ma poi tali tessere sono state, per l'intervento dell'autorità, rigorosamente ritirate e non solo si è impedito ai minorenni di entrare in questi luoghi, ma anche pei maggiorenni, che avevano parvenza esterna di minorità, è stato applicato un grande rigore. Ne consegue quindi una disciplina avveduta, un metodo di correzione di quello che è un vizio umano. Quando noi volessimo impedire il vizio, io lo capirei; ma come si può parlare di poca moralità, se è invece una disciplina che si impone? Come vedete, io non mi preoccupo di quello che pure ha una certa importanza: il lato economico, per i paesi che hanno ottenuto queste concessioni. Non me ne preoccupo perchè, se fosse veramente nell'animo mio — ed io sono un nemico accerrimo di qualunque forma di giuoco d'azzardo, anche la più blanda — la più lontana preoccupazione che questo non è un mezzo in mano del Governo per fare battaglia accesa contro i giuochi di az-

zardo e per disciplinarli, dove la concessione interviene, io sarei qui a votare contro, insieme con quegli altri che sono avversi al disegno di legge. Ma io sono pienamente convinto, ed ho fede che voi sarete con me, che qui non c'entra la morale e molto meno la religione.

Leggevo or ora in una delle tante Enciclopedie che Augusto, il fondatore dell'Impero, aveva un gusto matto di giuocare d'azzardo. (*Commenti*).

È facile fare del rumore e della morale, ma la verità è questa: che il Governo ha usato dei suoi poteri per una giusta ragione e mi dispiace che non abbia chiesto dei pieni poteri, come ha fatto per tante altre cose, invece di esporsi ad una discussione oziosa per una concessione così modesta.

Onorevoli senatori, riflettiamo un poco sul giuoco d'azzardo: vi pare sul serio che tre, quattro, cinque case da giuoco, disciplinate seriamente da un Governo forte come il nostro, possano turbare la morale ed offendere i sentimenti religiosi?

Io ho piena fiducia che voi darete voto favorevole al disegno di legge, completando così quello che il Governo ha fatto in vantaggio all'economia di Venezia, che ha assolutamente bisogno, per il bilancio del suo Comune, di questo aiuto. (*Approvazioni*).

GIANNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Onorevoli colleghi, permettete che io dica chiaramente il mio pensiero: mi aspettavo su questo disegno di legge una discussione oziosa e la discussione che si è fatta è veramente oziosa. Si tratta infatti di uno di quegli argomenti di fronte al quale uomini che hanno raggiunto una certa età, come noi, hanno già un partito preso, una idea chiara, una coscienza netta: basta solo votare. Io credo che non possa umanamente chiedersi al senatore Crispolti che, dopo il discorso dell'amico Felici, voti in favore del disegno di legge. Nè le argomentazioni tortuose dell'amico Conti potranno cambiare le opinioni del collega Giordano; nè il brillante di « bons mots » discorso del collega Volpi potrà mutare le opinioni del collega Ricci. Ognuno ha il suo punto di vista. Quindi potevamo procedere anche subito alla votazione, tanto è vero che il collega Volpi, volendo fare la difesa delle esigenze finanziarie di Venezia, ci ha detto delle piacevoli cose e noi le abbiamo con piacere ascoltate; ma dire che il collega Volpi ci ha convinto che il disegno di legge risponde ai bisogni di Venezia, io non direi.

Tirando le conclusioni: ci troviamo innanzi ad una questione di principio, di fronte alla quale ciascuno di noi non può mutare il suo voto, essendo già convinto della necessità o meno del disegno di legge. E, poichè si tratta di una questione di principio, l'emendamento proposto dal collega Curatulo è inaccettabile, perchè una questione di principio non può mutarsi con criteri stagionali. Il suo non può essere nè un emendamento nè una raccomandazione.

Onorevoli colleghi, ci sono tra noi alcuni che

per la loro vita e per i loro principii non potranno dare altro che voto contrario a questo disegno di legge perchè un principio morale non ammette transazioni, mentre altri, considerando il problema sotto il profilo delle convenienza e dell'opportunità, daranno voto favorevole. Io credo che, tutto ben considerato, la politica del Governo fascista, che è stata da prima nettamente contraria ad ogni tolleranza per le case da giuoco e tendenzialmente lo è sempre, si è orientata verso un regime di tolleranza in alcuni punti marginali del Paese, per un complesso di profili di opportunità politiche, che qui è inutile esporre e sui quali è anche inutile dare un giudizio. Per ragioni di opportunità io voterò in favore del disegno di legge e contro l'emendamento del collega Curatulo. (*Applausi*).

BERIO. *Presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. *Presidente della Commissione*. In assenza del relatore, devo, in un argomento così importante e così delicato, rendere noto al Senato il pensiero della Commissione. La Commissione, nell'esaminare questo disegno di legge, si è resa conto della gravità dell'argomento e delle ragioni che si possono anche addurre contro il progetto, perchè, come giustamente ha osservato il collega senatore Giannini, è un argomento, in cui vi sono buone ragioni in un senso e buone ragioni in un altro. Convien pesare, da una parte della bilancia, le ragioni a favore e dall'altra le contrarie, e vedere qual'è la parte che prevale. Alla nostra Commissione è sembrato che il disegno di legge possa essere approvato per queste tre considerazioni, che riassumo brevissimamente:

1° Che analoga concessione è già stata fatta a San Remo, talchè può dirsi che la pregiudiziale è superata, nè a me consta (non sono mai stato al Casino San Remo, nè ho mai giuocato e non conosco nemmeno le carte), che a San Remo si abbiano a lamentare i frequenti suicidi e gli altri disastri morali e finanziari, a cui ha alluso il senatore Crispolti.

2° La seconda ragione è decisiva, ed è stata svolta con grande chiarezza e autorità dal senatore collega Volpi. È una ragione di carattere finanziario. Noi conosciamo quali sono le condizioni di Venezia e sappiamo come il Governo abbia dovuto intervenire per sistemare il bilancio di quel Comune.

E se furono le stesse ragioni d'indole finanziaria quelle che determinarono il provvedimento di concessione per San Remo, dobbiamo riconoscere che anche più gravi sono quelle che lo consigliano per il Comune di Venezia, il cui avvenire ed il cui sviluppo, potentemente reclamato dalle sue grandi tradizioni e dal fascino che essa esercita in Italia e nel mondo, sono, come è ovvio, necessariamente connessi con la sua floridezza finanziaria.

3° In terzo luogo v'è la ragione morale e spirituale; e bisogna riconoscere che essa è certamente di grande momento. Non dobbiamo però

esagerare. Già esiste la concessione per San Remo; e case di giuoco ve ne sono, ufficialmente riconosciute, in molti paesi del mondo, che pur sono paesi civili. Ed infine v'è l'argomento decisivo che, vietato il giuoco ufficiale, controllato, sorge e si diffonde quello clandestino, non controllato. Ecco perchè la Commissione, pure rendendosi conto della gravità e della difficoltà dell'argomento, e delle obiezioni di alcuni autorevoli Colleghi, ha proposto al Senato l'approvazione del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento, credo di interpretare il pensiero dei Colleghi dichiarando che l'emendamento, senza disconoscere la bontà delle intenzioni del proponente, non mi sembra possa essere accettato. È una questione di principio: o si vota a favore o si vota contro; ma quando voi avrete ridotto a sei od otto mesi il periodo di esercizio la la questione non cambia aspetto.

Quanto all'ordine del giorno proposto dal senatore Felici, a me sembra che, quanto meno come raccomandazione, possa essere accettato, in quanto altro non fa che ribadire i propositi del Governo di un rigoroso controllo sull'esercizio della concessione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario di Stato all'interno. È stato presentato un emendamento dal senatore Curatulo e un ordine del giorno dal senatore Felici; la prego di dire se accetta l'uno e l'altro.

GUIDI BUFFARINI, *Sottosegretario di Stato agli interni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI BUFFARINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo dichiaro di respingere l'emendamento del senatore Curatulo, accettandolo solo come raccomandazione.

L'ordine del giorno del senatore Felici, invece, contenendo un invito puro e semplice al Governo ad applicare rigidamente la legge, non può essere accettato perchè tale invito è superfluo. Il Governo ha, in ogni caso, rigorosamente applicato la legge e così farà sempre in avvenire.

Mi consentano ora gli onorevoli senatori di fare al riguardo di questo argomento, così importante e delicato, alcune dichiarazioni.

Ringrazio tutti gli oratori che hanno partecipato alla discussione e precisamente gli onorevoli Giordano, Crispolti, Volpi, Conti, Curatulo, Felici, Giannini, ma particolarmente e soprattutto il senatore Ricci, il quale, richiamando i precedenti e rievocando il pensiero esposto dal Governo fascista in altri tempi, mi dà modo di riaffermare esplicitamente e di assicurare il Senato che l'indirizzo del Governo in questa materia è rimasto e rimane immutato. (*Vive approvazioni*).

La concessione fatta, dopo maturo e ponderatissimo esame, a Venezia è dovuta a ragioni di carattere particolarissimo, e soprattutto alla necessità di attirare verso questa città, le correnti turistiche sviate dall'accanita concorrenza estera. Ma questa concessione, con la sua eccezionalità,

non infirma il principio che resta assolutamente fermo ed intangibile. Lo prova il fatto che innumerevoli richieste avanzate da varie stazioni di cura di soggiorno e di turismo per ottenere concessioni della specie, sono riuscite sempre vane e tali rimarranno anche in avvenire, se fossero ripetute.

Il Governo fascista non ha mutato i suoi intendimenti in materia e non ha intenzione di mutarli.

Ritengo che, con le considerazioni fatte e le assicurazioni date, il Senato possa tranquillamente approvare i provvedimenti in discussione, nella certezza che nessuno vorrà mettere in dubbio che il Governo fascista non sia stato e non sia sempre ligio e fedele a quei principi etici, ai quali ha ispirato, ispira ed ispirerà ogni sua direttiva. (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. Domando al senatore Curatulo se mantiene la sua proposta di emendamento che il Governo ha accettato come raccomandazione.

CURATULO. Poichè il Governo ha accettato la mia proposta come raccomandazione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Felici se insiste nel suo ordine del giorno.

FELICI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme relative all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego o di lavoro » (N. 1489). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego o di lavoro ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 1489.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nei procedimenti penali sospesi ai termini del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1893, convertito nella legge 30 marzo 1936, n. 574, e che debbono riprendere il loro corso per essere venute a cessare le ragioni della sospensione, qua-

lora sia pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva per un tempo non superiore a tre anni o a pena pecuniaria, ovvero sia pronunciato decreto penale di condanna, il giudice, anche nei casi non consentiti da leggi speciali, ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni, se la condanna è per contravvenzione, fermo il disposto degli articoli 166, 167 e 168 del Codice penale.

(Approvato).

Art. 2.

I mandati o gli ordini di cattura o di arresto da eseguirsi o da emettersi in seguito alla ripresa del corso dei procedimenti penali sospesi, devono essere sostituiti con mandati o ordini di comparizione.

(Approvato).

Art. 3.

Le condanne a pena detentiva per un tempo non superiore a tre anni o a pena pecuniaria, la cui esecuzione sia stata sospesa ai sensi del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1893, s'intendono pronunciate col beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 1.

(Approvato).

Art. 4.

In caso di concorso di reati comuni con reati militari, il beneficio della sospensione condizionale delle pene relative ai reati comuni è concesso ai sensi dell'articolo 1.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano anche ai decreti penali di condanna all'ammonda emessi o da emettersi dall'intendente di finanza nell'esercizio della sua speciale giurisdizione.

(Approvato).

Art. 6.

Nei procedimenti concernenti le violazioni delle leggi finanziarie e dei regolamenti di servizio dell'amministrazione delle finanze per le quali sia stabilita, come sanzione amministrativa, la pena pecuniaria, sospesi ai termini dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1893, e che debbono riprendere il loro corso per essere venute a cessare le ragioni della sospensione, la pena pecuniaria inflitta deve essere ridotta alla metà e, in ogni caso, ad una somma non inferiore alle lire cinquanta.

Per le violazioni delle norme concernenti le tasse sugli affari, di cui all'articolo 1 del decreto

ministeriale 1° settembre 1931, che detta norme per la determinazione della riduzione delle pene pecuniarie, la riduzione alla metà va applicata sull'ammontare della pena che l'intendente di finanza stabilisce, tenute presenti le norme di cui allo stesso decreto ministeriale 1° settembre 1931, fermo, in ogni caso, il limite minimo di lire cinquanta.

(Approvato).

Art. 7.

Le pene pecuniarie applicate dall'intendente di finanza, e non riscosse per effetto della sospensione di cui al Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1893, sono ridotte alla metà, fermo, anche in questo caso, il limite minimo di lire cinquanta.

(Approvato).

Art. 8.

Il beneficio della riduzione di cui agli articoli 6 e 7 è subordinato alla condizione che, entro cinque anni dal giorno in cui esso viene concesso, l'autore della violazione non commetta un'infrazione della stessa specie.

(Approvato).

Art. 9.

Le precedenti disposizioni sono applicabili soltanto a coloro i quali, anche successivamente all'andata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, d'impiego o di lavoro.

(Approvato).

Art. 10.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana » (N. 1284). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936- Anno XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura » (N. 1300). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere ad alcune categorie di donne occupate in lavori agricoli l'assicurazione obbligatoria per la maternità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'obbligo dell'assicurazione per la maternità è esteso alle donne che abbiano compiuto l'età di 15 anni e non superato quella di 50 anni e che prestino la propria opera in agricoltura, alle dipendenze di altri e comunque retribuita. Sono anche soggette all'obbligo dell'assicurazione, entro gli stessi limiti di età, le donne appartenenti al nucleo familiare dei mezzadri e dei coloni ammesse ai benefici dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, a norma del Regio decreto-legge 19 marzo 1936, n. 761.

Art. 2. — L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale corrisponde, alle donne di cui all'articolo precedente, le seguenti prestazioni:

a) un assegno di lire 100 e di lire 75, rispettivamente, nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 78 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

b) l'assistenza igienica e sanitaria, nelle forme e nei limiti che saranno stabiliti dal Comitato speciale dell'assicurazione per la maternità, di cui all'articolo 26 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

L'assistenza di cui sopra potrà essere opportunamente coordinata con quella che esplica l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a favore delle donne gestanti.

Le deliberazioni adottate dal Comitato speciale predetto, in applicazione del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 3. — Si provvede agli scopi di cui all'articolo precedente col contributo annuale di lire 7 per ogni salariata fissa o obbligata, per ogni donna addetta alla monda del riso e per ogni donna appartenente al nucleo familiare dei mezzadri o coloni.

Per le giornalieri di campagna e per le partecipanti individuali in genere, il contributo è di lire 0,07 per ogni giornata di lavoro.

Per l'assicurazione delle salariatte fisse o obbligate e delle donne addette alla monda del riso, il contributo è per lire 5 a carico del datore di lavoro e per lire 2 a carico dell'assicurata.

Per l'assicurazione delle donne appartenenti al nucleo familiare dei mezzadri o coloni il contributo è per lire 5 a carico del proprietario, enfiteuta, usufruttuario o affittuario del fondo e per lire 2 a carico del mezzadro o colono capo famiglia.

Per l'assicurazione delle giornalieri di campagna e delle partecipanti individuali in genere, il contributo è per lire 0,05 a carico del datore di lavoro e per lire 0,02 a carico dell'assicurata.

Art. 4. — Alla riscossione del contributo di cui al precedente articolo si provvede cumulativamente con quella dei contributi dovuti per le altre assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale,

salvo che sia diversamente disposto dal Comitato esecutivo dell'Istituto stesso, con deliberazione da approvarsi dal Ministero delle corporazioni.

Il datore di lavoro ha diritto di trattenere la quota a carico dell'assicurata in occasione della paga annuale, periodica o giornaliera, e in occasione della liquidazione delle compartecipazioni.

Il proprietario, enfiteuta, usufruttuario o affittuario di fondo condotto a mezzadria o a colonia, ha diritto di trattenere le quote a carico del colono in occasione della chiusura annuale dei conti colonici.

Art. 5. — Il concorso dello Stato ai sensi dell'articolo 59, lettera d), del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è elevato a lire 40, per gli assegni pagati in forza del presente decreto.

Art. 6. — Il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 2 sorge:

a) per le salariatte fisse o obbligate dell'agricoltura, per le donne del nucleo familiare del colono o mezzadro e per tutte le altre addette all'agricoltura, per le quali è stabilito il contributo annuale di lire 7, quando risultino versati o dovuti i contributi relativi agli ultimi due anni precedenti la data dell'evento che dà diritto alle prestazioni;

b) per le giornalieri di campagna e per le partecipanti individuali, quando, nel quinquennio antecedente alla data dell'evento predetto, siano stati versati o risultino dovuti contributi per almeno 200 giornate e siano, tuttavia, trascorsi due anni dalla data di inizio dell'assicurazione.

Art. 7. — L'articolo 26 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

« Il Comitato speciale dell'assicurazione per la maternità è composto come segue:

1° il presidente;

2° sei consiglieri di amministrazione scelti dal Consiglio, tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro e tre fra i rappresentanti dei lavoratori;

3° i consiglieri rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura e foreste;

4° il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, e il direttore generale della sanità pubblica;

5° un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

6° il direttore generale dell'Istituto ».

Art. 8. — Per tutto quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto valgono le norme contenute nel Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, in quanto applicabili, comprese quelle relative alla natura privilegiata dei crediti derivanti da mancato versamento dei contributi di previdenza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9. — Per l'anno agrario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo stabilito per le persone di cui alla lettera a) dell'articolo 6 è dovuto in ragione di tanti dodicesimi del contributo annuale quanti sono i mesi mancanti alla chiusura dell'anno agrario.

Art. 10. — Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il diritto alle prestazioni sorge:

a) per le donne per le quali il contributo annuale è stabilito nella misura di lire 7, quando risultino versati o dovuti i contributi relativi all'anno precedente la data dell'evento che dà diritto alle prestazioni;

b) per le giornalieri di campagna e per le compartecipanti individuali, quando siano stati versati o risultino dovuti i contributi per almeno 100 giornate alla data dell'evento predetto.

Art. 11. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI —
THAON DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. Ho domandato di parlare perchè desideravo che il Senato non approvasse sotto silenzio una legge che ha una notevole portata e soprattutto un alto significato umano e sociale.

La precedente legislazione sull'assicurazione della maternità comprendeva soltanto le donne occupate nelle industrie; questo provvedimento estende l'assicurazione della maternità alle donne che lavorano nell'agricoltura, il cui numero oltrepassa le seicento mila.

Il provvedimento pone in primissimo piano il problema dell'assistenza igienico-sanitaria alle donne partorienti della campagna; problema che ha grande importanza, data l'altissima percentuale di nati-morti, dovuta quasi esclusivamente alla mancanza di assistenza e di cure.

L'onere dell'assicurazione è sostenuto per la

massima parte dai datori di lavoro, in parte dalle lavoratrici assicurate, in parte dallo Stato.

Il concorso dello Stato dimostra tangibilmente l'importanza che il Regime attribuisce alla tutela della maternità. Essa fa parte di un complesso organico di provvidenze, che si imperniano sul principio dichiarato da Benito Mussolini, cioè, che la potenza demografica è alla base della potenza politica della Nazione.

Tra le leggi demografiche hanno maggiore valore etico-sociale quelle che riguardano la tutela della vita umana nella sua fonte: la madre.

La Carta del Lavoro ha posto difatti in prima linea la tutela della maternità come elemento fondamentale della sanità della razza.

Il presente provvedimento colma una lacuna della precedente legislazione e ripara ad una ingiustizia. L'esclusione delle lavoratrici dell'agricoltura dall'assicurazione maternità era ingiusta e contrastante con le ragioni, che muovono il Regime verso la ruralità della popolazione. Ruralità significa integrità del nucleo familiare, significa incremento demografico e conservazione dei valori morali e religiosi della nostra civiltà.

Nè bisogna dimenticare che i lavoratori dei campi concorrono in massima parte con la loro fatica a quella autonomia economica che tanto occorre al nostro Paese e che i rurali hanno dato alla Patria quella magnifica giovinezza, che con piena comprensione delle ragioni della guerra, ha conquistato eroicamente un Impero ed ora si appresta a portarvi il lavoro e la civiltà italiana.

Ho notato che alle assicurazioni per la maternità contribuisce in maggiore misura il datore di lavoro. Aggiungerò che questo provvedimento è stato auspicato dalle due Confederazioni insieme: da quella dei datori di lavoro e da quella dei lavoratori. È questo un esempio del nuovo spirito di comprensione e di collaborazione che anima le classi sociali nel clima corporativo, clima che consente all'Italia di risolvere in piena serenità e compattezza quegli stessi problemi, che in altre Nazioni provocano violenti disordini e turbano profondamente la compagine sociale.

Naturalmente questa legge non è perfetta; è un passo avanti, ma non realizza in pieno l'assicurazione della maternità per le lavoratrici dei campi. Un particolare rilievo vorrei sottoporre all'onorevole Ministro delle corporazioni, che porta tanto fervore nella sua opera di uomo di governo; rilievo che si riferisce al diverso trattamento che questa legge fa alle varie categorie di lavoratrici dei campi. Infatti le salariate fisse hanno un trattamento, che è molto diverso da quello che hanno le giornalieri di campagna. Ora bisogna notare che le giornalieri di campagna sono forse la categoria di lavoratrici, che hanno maggior bisogno delle provvidenze della legge. Secondo il congegno dei contributi, che è stabilito dagli articoli 2, 6 e 10, si viene a questa conseguenza che, mentre le prestazioni sono applicate, entro due anni dal versamento dei contributi, alle salariate fisse, non

sono invece concesse alle giornalieri di campagna che dopo cinque anni, periodo che il Ministro delle corporazioni vorrà riconoscere troppo lungo per dare pratica efficacia alle provvidenze che la legge concede.

Io non propongo emendamenti a questi articoli. Sarebbe facile concretare un emendamento nel senso, per esempio, che uno stesso contributo di sette lire l'anno fosse pagato per tutte le categorie di lavoratrici della campagna e che le provvidenze della legge fossero applicate dopo due anni e in via transitoria dopo un anno dal versamento del contributo. Bisognerebbe certo stabilire che le giornalieri siano considerate lavoratrici agricole qualora prestino l'opera loro nei periodi stagionali dei lavori di campagna per almeno 40 giorni all'anno. Io però mi limito a formulare il voto che il Governo esamini la questione e agevoli il conseguimento dei benefici della legge alle lavoratrici che forse ne hanno maggior bisogno.

Con questo voto esprimo la certezza che il Senato, approvando la legge, ne intende pienamente le ragioni sociali e ideali, che la pongono tra le conquiste più significative, che il Regime, con metodo di ordinato e progressivo sviluppo, realizza sistematicamente in favore delle classi lavoratrici, difendendole ed innalzandole nel campo materiale e nell'ordine politico e morale (*Applausi*).

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Sono grato al senatore Gatti di aver voluto porre in rilievo il decreto-legge sottoposto al Senato per la conversione in legge. A mia volta rilevo che egli ha voluto qualificarlo come una legge non perfetta ed io posso quasi accettare questa sua definizione. La legge non è perfetta in quanto è stata ed è difficile formularla e applicarla. È un passo ardito, poichè, come egli ha detto, fino ad ora l'assicurazione per la maternità e per l'infanzia era data solamente alle categorie delle lavoratrici dell'industria, che si presentano molto meglio definite. Quando l'anno scorso si è emessa la legge circa il perfezionamento dell'organizzazione della previdenza sociale si è, all'articolo 41, riconfermata l'esclusione; ma già fin da allora si prometteva che con successivi provvedimenti si sarebbero potute estendere anche alle lavoratrici dell'agricoltura le provvidenze stabilite per le lavoratrici dell'industria.

Ciò vuol dire che l'argomento era già allo studio e che è stato finalmente compiuto. Ora la difficoltà consisteva appunto nella estensione della legge alle categorie agricole e nell'individuare, tra l'altro, le diversità caratteristiche che le distinguono, quali le lavoratrici che rientrano nel nucleo familiare dei coloni e dei mezzadri, quelle salariate fisse e le obbligate; mentre le giornalieri, altra categoria, e precisamente quella cui si è

riferito il senatore Gatti, presentano particolare figura. E non si può neppure dire, dal punto di vista professionale, che esiste una vera e propria categoria delle giornalieri, poichè generalmente queste lavoratrici prestano, secondo l'occasione, stagionalmente e complementariamente la loro attività.

La riserva, o meglio, il trattamento speciale che, nella legge, le riguarda è dovuto proprio a questo fatto: alla difficoltà prima di tutto di individuare bene e con sicurezza la lavoratrice agricola giornaliera, e di evitare, poi, che gli elenchi si infittiscano anche di non aventi diritto. Sarebbe difficile allora assicurare la base, per così dire, attuariale su cui riposa la legge. Il calcolo stesso delle prestazioni giornalieri è difficile, molte essendo le lavoratrici giornalieri, come ha ricordato l'onorevole senatore Gatti, che non lavorano più di 40 ore all'anno! Ciò rende anche costosa l'assicurazione.

Faccio notare che il concorso dello Stato per le categorie di lavoratrici industriali è di 18 lire, per ogni parto. Questo contributo viene aumentato per le categorie agricole da 18 a 40 lire, con un concorso globale da parte dello Stato di oltre 3 milioni di lire.

In ogni modo, in fatto di assistenza e tutela umanitaria, posso dire al senatore Gatti e al Senato che da quest'anno in avanti sono in vigore in tutte le provincie le Casse Mutue Malattie per i lavoratori e per le lavoratrici agricole. Queste Casse Mutue assistono con la loro azione volontaria, col loro contributo diretto, anche integrando le prestazioni di carattere obbligatorio. Di fatto, quindi, il completamento, il perfezionamento nell'applicazione di questa legge è già operato dal complesso delle assistenze volontarie che si aggiungono a quelle stabilite per legge. Credo che in tutta la legislazione sociale del mondo sia raro trovare esempio di una completa assistenza sanitaria ai lavoratori e alle lavoratrici agricole come quella attuata in Italia. Nell'anno in corso è stata estesa ai coloni e ai mezzadri l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Si può dire che il quadro sanitario sia ormai completo e possiamo registrare con fierezza che anche in quest'anno, pur di difficoltà e di esigenze economiche, tanto per i datori di lavoro che per i lavoratori, aggravate dalla scarsità del raccolto, si è effettuato un avanzamento di tutto il fronte nella tutela della razza e nelle varie forme dell'assistenza sociale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presidenza del Vice Presidente FERRARI

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la

disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie » (N. 1304). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia » (N. 1372). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Atene il 30 giugno 1936-XIV, tra l'Italia e la Grecia, per l'istituzione di linee aeree » (N. 1382). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato esecuzione alla

Convenzione stipulata in Atene il 30 giugno 1936 - Anno XIV, tra l'Italia e la Grecia, per l'istituzione di linee aeree ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Grecia per l'istituzione di linee aeree, stipulata in Atene il 30 giugno 1936-XIV.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica » (N. 1402). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia Aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo » (N. 1403). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro » (N. 1404). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera, qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, i commi 2° e 3° sono sostituiti dal seguente:

Con decreto del Ministro delle corporazioni, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari di cui all'articolo 6, sarà determinato chi deve essere considerato capo di famiglia e figlio a carico.

All'articolo 6, 2° comma, il numero 2 è sostituito dal seguente:

2° i rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze e un rappresentante del Partito Nazionale Fascista.

All'articolo 12 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonchè il termine utile entro cui possono essere chiesti gli assegni sotto pena di decadenza ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussioni, f. 349

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche » (N. 1410). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad Enti ed Associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia » (N. 1417). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio "ad valorem" istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi » (N. 1450). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio *ad valorem* istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio *ad valorem* istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1832, recante modificazioni al Regio decreto-legge 23 luglio 1926 - Anno IV, n. 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia » (N. 1461). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936 - Anno XIV, n. 1832, recante modificazioni al Regio decreto-legge 23 luglio 1926-IV, n. 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1832, recante modificazioni al Regio decreto-legge 23 luglio 1926-IV, numero 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati a scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Canevari, Casanuova, Casoli, Castelli Catellani, Caviglia, Centurione Scotti, Cicconetti, Cini, Concini, Contarini, Conti Sini-baldi, Corbino, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Martino Giacomo, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Ducci.

Facchinetti, Faelli, Faina, Felici, Flora, Foschini, Fraschetti.

Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuliano, Grazioli, Graziosi, Guacero, Gualtieri, Guglielmi.

Josa.

Leicht, Levi, Lissia.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marescalchi, Marozzi, Martin-Franklin, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Orlando, Ovio.

Peglion, Petrone, Pitacco, Prampolini, Pujia.

Raineri, Rava, Ricci, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Salvi, Sani Navarra, San-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 1936

toro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Serristori, Silj, Sitta, Soler.

Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dott. Paolo, Todaro, Tolomei.

Vicini Marco Arturo, Vigliani, Volpi di Misurata.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, concernente l'estensione al Comune di Venezia delle disposizioni del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo (1270):

Senatori votanti	128
Favorevoli	97
Contrari	31

Il Senato approva.

Norme relative all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego o di lavoro (1489):

Senatori votanti	128
Favorevoli	124
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1131, concernente l'esercizio del controllo delle valute nell'Africa Orientale Italiana (1284):

Senatori votanti	128
Favorevoli	125
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura (1300):

Senatori votanti	128
Favorevoli	123
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la disci-

plina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie (1304):

Senatori votanti	128
Favorevoli	125
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente facilitazioni fiscali ai turisti che vengono in volo per diporto in Italia (1372):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato esecuzione alla Convenzione stipulata in Atene il 30 giugno 1936-XIV, tra l'Italia e la Grecia, per l'istituzione di linee aeree (1382):

Senatori votanti	128
Favorevoli	124
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica (1402):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo (1403):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro (1404):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1972, recante proroga del

termine per la revisione del decreto concernente il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche (1410):

Senatori votanti	128
Favorevoli	124
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato e disposizioni per il funzionamento dei servizi di ragioneria in Colonia (1417):

Senatori votanti	128
Favorevoli	124
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che ha abolito il dazio «ad valorem» istituito con il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e ha dato facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi (1450):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1832, recante modificazioni al Regio decreto-legge 23 luglio 1926-IV, n. 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (1461):

Senatori votanti	128
Favorevoli	126
Contrari	2

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 1963, concernente l'uso obbligatorio, da parte di alcuni Enti pubblici, di tessuti tipici occorrenti agli Istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati » (N. 1462). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 1963, concernente l'uso obbligatorio, da parte di alcuni Enti pubblici, di tessuti tipici occorrenti agli Istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 1963, concernente l'uso obbligatorio, da parte di alcuni Enti pubblici, di tessuti tipici occorrenti agli Istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette » (N. 1463). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette, con la seguente modificazione:

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

L'inosservanza dei termini pel compimento dell'esecuzione e per la presentazione della eventuale domanda di discarico di quote non riscosse è causa del rifiuto del discarico stesso: in tal caso l'esattore è tenuto a rifondere le quote all'ente creditore e, verificandosi l'inadempienza, contro di lui procede il Ricevitore provinciale, ai sensi della legge sulla riscossione, su richiesta dell'Ente creditore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'articolo 2 della

legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni » (N. 1465). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali » (N. 1466). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936 - Anno XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turistiche » (N. 1467). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turistiche ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turistiche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria » (N. 1468). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria, con la seguente modificazione:

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

È data facoltà al Ministro dell'aeronautica di invitare alle sedute i direttori generali, i capi degli enti centrali del Ministero dell'aeronautica

ed, eventualmente, gli ufficiali della Regia aeronautica, del Regio esercito e della Regia marina, i funzionari di altri Ministeri e gli elementi appartenenti alla scienza ed all'industria che abbiano una particolare competenza nelle questioni da trattare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione una sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia » (N. 1479). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione di una sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, col seguente titolo: « Costituzione di una Sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Africa Orientale Italiana », con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, alla parola Etiopia sono sostituite le parole Africa Orientale Italiana.

All'articolo 2, il primo comma è modificato come segue:

La Sezione avrà gestione autonoma e sarà amministrata dagli organi del Consorzio di credito per le opere pubbliche; del Consiglio d'amministrazione farà parte un rappresentante del Ministero delle colonie, nominato dal Ministro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana » (N. 1497). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia » (N. 1498). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia, con la seguente modificazione:

All'articolo 3 del decreto le parole: che siano iniziate dopo la data del presente decreto, sono sostituite dalle altre: che siano state iniziate nell'anno 1936 o che vengano iniziate dopo la data del presente decreto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI » (N. 1500). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al dicembre 1932-XI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume » (N. 1501) — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della Provincia di Fiume ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana » (N. 1503).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi » (1504).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolanze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV » (1505).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV,

n. 2109, contenente agevolzze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolzze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Andreoni, Anselmi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Banelli, Barcellona, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli.

Caccianiga, Canevari, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Caviglia, Centurione Scotti, Cicconetti, Cini, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Corbino, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, De Martino Giacomo, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Ducci, Dudan.

Facchinetti, Faelli, Felici, Flora, Foschini, Frascchetti.

Gallenga, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giordano, Giuliano, Grazioli, Graziosi, Guacero, Gualtieri, Guglielmi.

Josa.

Leicht, Levi, Lissia.

Majoni, Mambretti, Marescalchi, Marozzi, Martin-Franklin, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Mormino, Morpurgo, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Orlando, Ovio.

Peglion, Petrone, Pitacco, Pujia.

Raineri, Rava, Ricci, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sani Navarra, Santoro,

Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Soler.

Taramelli, Thaon di Revel dottor Paolo, Todaro, Tolomei.

Vigliani, Volpi di Misurata.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 1963, concernente l'uso obbligatorio, da parte di alcuni Enti pubblici, di testuti tipici occorrenti agli Istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati (1462):

Senatori votanti	112
Favorevoli	110
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette (1463):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni (1465):

Senatori votanti	112
Favorevoli	110
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1847, che reca norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935 - Anno XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali (1466):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turistiche (1467):

Senatori votanti	112
Favorevoli	110
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria (1468):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, sulla costituzione di una sezione autonoma del Consorzio di credito per le opere pubbliche per i finanziamenti delle opere pubbliche in Etiopia (1479):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana (1497):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia (1498):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI (1500):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Discussioni, f. 350

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume (1501):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana (1503):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'articolo 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (1504):

Senatori votanti	112
Favorevoli	111
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, contenente agevolanze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV (1505):

Senatori votanti	112
Favorevoli	110
Contrari	2

Il Senato approva.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Avendo esaurito il suo ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

I senatori salutano il Presidente con vivissimi applausi.

La seduta è tolta (ore 18,55).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI.

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.